

XXVII.

TORNATA DELL'8 MARZO 1875

Presidenza del Vice-Presidente SERRA F. M.

SOMMARIO — *Sunto di petizioni* — *Comunicazione della Presidenza, relativa alla nomina della Commissione di 5 membri, incaricata di riferire sul progetto di legge per la rendita delle navi della Regia marina dichiarate inscrivibili* — *Istanza del Ministro di Grazia e Giustizia relativamente al progetto di legge per l'abolizione delle prestazioni fondiarie* — *Schiarimenti del Senatore Manni, e dichiarazione del Ministro di Grazia e Giustizia* — *Congedo* — *Seguito della discussione per l'approvazione e l'attuazione del progetto di legge del Codice penale del Regno d'Italia* — *Considerazioni generali del Relatore Borsani sugli emendamenti proposti al Tit. II, Lib. II* — *Comunicazione delle modificazioni apportate agli art. 153, 154 e 156* — *Considerazioni del Senatore prof. Amari sull'art. 153* — *Proposta di soppressione del Senatore Cannizzaro, appoggiata dal Senatore Mauri* — *Presentazione del progetto di legge per la leva sui nati del 1855* — *Ripresa della discussione* — *Osservazioni del Senatore Pescatore a favore del testo ministeriale combattute dal Senatore Pica* — *Parole del Relatore* — *Discorso del Ministro di Grazia e Giustizia* — *Replica del Senatore Amari, prof.* — *Mozione del Senatore Arrivabene.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti il Ministro di Grazia e Giustizia ed il Regio Commissario, e successivamente intervengono i Ministri di Agricoltura e Commercio, della Guerra e dell'Interno.

Il Senatore, *Segretario*, BERRETTA dà lettura del processo verbale della tornata precedente che viene approvato.

Atti diversi.

Lo stesso Senatore, *Segretario*, BERRETTA dà lettura del seguente sunto di petizioni.

N. 8. Alcuni individui che allegano di essere stati nominati ufficiali dal Governo provvisorio in Sicilia nel 1848, e di aver preso parte alla guerra d'insurrezione del 1860-61, domandano che sia riprodotto al Parlamento il progetto di legge che loro accordi il diritto a pensione.

(*Petizione mancante dell'autentica.*)

N. 9. L'Arcivescovo di Torino non che i Vescovi della stessa provincia e di quella di Ver-

celli, fanno istanza al Senato perchè vengano modificati o respinti alcuni articoli del nuovo progetto di Codice penale riguardante i rapporti della Chiesa collo Stato.

N. 10. L'Arcivescovo di Genova e i Vescovi di Ventimiglia, Savona, Albenga, Sarzana, Tortona e Bobbio.

(*Identica alla precedente.*)

PRESIDENTE. Il Senato sa che nella tornata di sabato l'onorevole Ministro della Marina presentò un progetto di legge per l'alienazione di alcune navi della Regia Marina, di cui chiese ed ottenne l'urgenza. Fu proposto ed adottato di nominare una Commissione speciale di cinque membri. Vennero all'uopo eletti gli onorevoli Senatori Menabrea, Duchoquè, Provana, Riboty e Bembo.

All'Ufficio Centrale, composto degli onorevoli Senatori Errante, Pepoli Gioachino, Manni, Vitelleschi e Conforti fu demandato l'esame del progetto di legge per l'abolizione delle ritenute,

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 MARZO 1875.

ordinate da legge in relazione al tributo fondiario a favore dei debitori delle prestazioni menzionate nell'art. 1 della legge 14 giugno 1874.

Si desidererebbe sapere a qual punto si trovino i lavori dell'Ufficio.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Il Senato ricorderà che fu presentato e dichiarato d'urgenza, dietro istanza del Ministero, un progetto di legge per l'abolizione di ritenute ordinate da legge in relazione al tributo fondiario a favore dei debitori delle prestazioni menzionate nell'art. 1 della legge 14 giugno 1874.

Allorchè io presentai quel progetto di legge, era la fine del mese di gennaio, perchè la legge che col medesimo si tratterebbe di completare, ha cessato di avere esecuzione dal primo gennaio di questo anno. Io debbo osservare che è urgente il deliberare per impedire che ai debitori delle prestazioni fondiarie si cominci a fare la ritenuta.

Perciò, approssimandosi il momento della discussione dei bilanci, mi sembra che sia di tutta opportunità che in quell'occasione sia pure discusso questo progetto di legge che non consta che di un semplice articolo il quale riguarda una questione già stata nel seno del Senato lungamente dibattuta.

Io rivolgo quindi al Senato calde preghiere perchè voglia fare in modo che all'occasione in cui si discuteranno i bilanci, e segnatamente il bilancio delle Finanze, venga pure portato in discussione quel progetto di legge di cui l'onorevole Presidente faceva cenno.

PRESIDENTE. Devo far presente al Senato che l'Ufficio Centrale per l'esame di questo progetto di legge è composto dei Senatori: Errante, Manni, Vitelleschi, Pepoli, Conforti.

Ora, a parte i Senatori Errante e Vitelleschi che sono anch'essi per combinazione, e certo per-poco, assenti dal Senato, sono assenti con poca speranza che ritornino presto gli onorevoli Senatori Conforti e Pepoli, cosicchè l'Ufficio Centrale è ridotto a soli tre membri.

Io non posso certamente surrogare i membri nominati dagli Uffici, tuttavia ho creduto far presente questa circostanza al Senato perchè, in seguito alle istanze dell'onorevole Guardasi-

gilli, vegga nella sua saggezza di prendere opportuni provvedimenti.

Senatore MANNI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MANNI. Mi faccio lecito d'informare l'onorevole Presidente ed il sig. Ministro di Grazia e Giustizia che, riguardo a questo progetto di legge fu tenuto dall'Ufficio Centrale una seduta, nella quale, essendosi manifestate delle opinioni differenti tra i Commissari, il Presidente, Senatore Errante, propose e l'Ufficio approvò, che s'invitasse ad intervenire nel seno dell'Ufficio l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia. Questo ancora non fu fatto, perchè non si voleva distogliere l'onorevole Ministro dalle gravi occupazioni del Codice penale che ora si discute, ed anche perchè erano assenti due membri dell'Ufficio.

Senatore BORGATTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORGATTI. A me pare che in questo caso potrebbe la Presidenza del Senato invitare i due Uffici, che sono rappresentati dai due Commissari assenti, a sostituirli.

Se ben ricordo, questa era la pratica, che si seguiva anche nell'altro ramo del Parlamento. Benchè la Commissione col numero di tre sia in maggioranza, tuttavia quando consti che i due Commissari assenti non possano intervenire alle riunioni dell'Ufficio Centrale, siccome domani abbiamo la convocazione degli Uffici, l'eccellentissimo nostro Presidente potrebbe, a mio subordinato avviso, invitare i due Uffici a sostituire due nuovi Commissari a quelli già nominati, ed ora assenti.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io credo che si potrebbe benissimo adottare in questo caso il provvedimento a cui più volte si è fatto ricorso, e che è stato ora indicato dall'onorevole Senatore Borgatti.

Però sarebbe conveniente di far precedere un avviso telegrafico ai due Commissari che appartengono ai due Uffici, e quando per ragione delle loro funzioni, o per altra causa, non potessero prontamente intervenire alla riunione degli Uffici a cui appartengono, si potrebbe allora provvedere alla loro surrogazione nel modo indicato. Debbo poi ringraziare l'one-

revole Senatore Manni e l'Ufficio, del motivo delicato per cui non hanno creduto di mandare ad effetto la deliberazione presa di chiamare il Ministro della Giustizia nel seno della Commissione.

Io dichiaro per altro che mi pongo da questo momento a disposizione dell'Ufficio stesso, e che in qualunque giorno stimi di chiamarmi nel suo seno io interverrò immediatamente, perchè mi preme troppo che quest'affare di suprema urgenza non soffra ritardo.

PRESIDENTE. Saranno spediti immediatamente telegrammi ai due Senatori assenti, onde sollecitino il loro ritorno al più presto possibile, se non possono venire lo dichiareranno, e allora gli Uffici, secondo la proposta del Senatore Borgatti, provvederanno per la loro sostituzione.

Senatore **MANNI.** Mi farò un dovere di scrivere subito al Presidente perchè voglia provvedere a che la Commissione si riunisca il più prontamente che sia possibile.

PRESIDENTE. Il Senatore Manzoni Tommaso chiede un congedo di 15 giorni per motivi di famiglia, che, se non vi sono opposizioni, si intenderà accordato.

(Accordato.)

Seguito della discussione per l'approvazione ed attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del progetto per l'approvazione ed attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

Siamo rimasti all'art. 153.

La parola è al Relatore della Commissione. Senatore **BORSANI, Relatore.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **BORSANI, Relatore.** Io non prenderei la parola se quest'oggi si trattasse di dissotterrare la memoria dei tempi in cui la legge puniva la libera espressione della coscienza; non prenderei la parola se si trattasse di riabilitare il concetto dell'offesa contro la maestà divina; con questo noi apriremmo una porta e troveremmo una via che ci condurrebbe direttamente al Santo Uffizio, e credo che nessuno di noi voglia battere questa strada.

La via che conduce al Santo Uffizio ci farebbe esorbitare dalla nostra competenza. La legge civile non si occupa che della tutela della libertà, non si occupa che della tutela dell'ordine giuridico sociale. La legge civile non può entrare nei penetrali della coscienza; la legge civile non può tradurre dinanzi ai suoi magistrati un individuo incolpato di un peccato per il quale vi potrebbe rispondere; io, per questa colpa che ho commessa dinanzi all'Ente supremo, ho già ottenuta l'assolutoria dal tribunale della penitenza. In questo, onorevoli Signori, sono perfettamente d'accordo l'onorevole Cannizzaro, che ci propone alcuni emendamenti al progetto di Codice, e il Ministro Guardasigilli e la Commissione; qui non ci fu nè ci poteva essere discussione, non ci poteva esser divergenza. La diversità sta nell'esplicazione del concetto che abbiamo tutti della missione della legge.

Il quadro che vi presenta il progetto ministeriale è il più completo. L'emendamento dell'onorevole Cannizzaro lo restringe.

L'onorevole Senatore Cannizzaro nel suo progetto ha una parte contro cui protesta la Commissione.

Questa parte è quella che lascia fuori di questione tutto ciò che non porta il carattere della violenza. Se voi esaminate i tre articoli compilati dall'onorevole Senatore Cannizzaro vedete che vi è sempre la violenza, la minaccia, l'invettiva: e solo nell'art. 156 è fatto cenno di parole, di gesti e di fatti in generale; ma tutto ciò è riferibile o alle persone dei ministri della religione, o al culto esterno o a cose materiali.

Il progetto invece del Ministero va più in là; e nel concetto dell'offesa al libero esercizio del culto, al libero esercizio della religione, comprende anche quegli atti che riescono a vilipendio, a contumelia della religione stessa, perchè questi fatti indirettamente offendono la coscienza di tutti i credenti e, sotto questo rapporto, si può dire che offendono la libertà individuale di tutti quelli che professano la religione vilipesa.

L'onorevole Senatore Cannizzaro si è molto preoccupato, per quanto si può desumere dai suoi articoli, si è molto preoccupato della libertà di discussione, e, ai tempi nostri, nessuno vi è che voglia contendere questa libertà. Certo è che tutte le religioni usano il

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 MARZO 1875

diritto di largamente disputare e contendere sul dogma e sul rito; ma non bisogna confondere, onorevoli Signori, la libera discussione con la contumelia, con la invettiva, queste sono due armi molto diverse l'una dall'altra. Si può discutere sui principi, si può negare la bontà di una religione, si può dire che è erroneo il principio su cui è basata, perchè tutto ciò sta nei termini della discussione, ma non si può fare censura, per esempio, che ecciti il ridicolo contro la professione di una od altra credenza, questo no, perchè riesce ad offesa di tutti gl'individui che professano quella religione, perchè riesce ad un attentato contro la libertà dei credenti.

Tale è il concetto fondamentale del progetto: vediamo ora in che consiste la divergenza fra la proposta del Ministero e quella dell'onorevole Cannizzaro.

L'onor. Senatore Cannizzaro si è appoggiato interamente alla legge belga, che è poi una riproduzione della legge francese. E in questa legge veramente noi non troviamo che ci sia una figura di reato corrispondente all'art. 153 del progetto ministeriale.

Ma giova notare una circostanza; che quello che manca nel Codice belga si trova nella legge sulla stampa di quel paese, ed il Codice belga non ha fatto ciò che abbiamo fatto noi, vale a dire non ha inserito la legge sulla stampa nel Codice penale; l'ha conservata come legge speciale, mentre noi la abbiamo inserita nel Codice penale, e quindi dobbiamo necessariamente occuparci nel detto Codice anche di questa figura di reato, cioè l'oltraggio alla religione in quanto offende il sentimento religioso individuale.

Vi era pure nel progetto Cannizzaro un'altra specie di reato alla quale non poteva acconsentire nè il Ministero, nè la Commissione, e costituiva l'articolo 153. Ivi è detto:

« Chiunque con violenze o minacce costringe una o più persone di esercitare un culto, di assistere all'esercizio di esso, di celebrare certe feste religiose, osservare certi giorni di riposo e aprire in conseguenza o chiudere i negozi e gli opifici, è punito ecc. »

Tutti questi elementi di reati non sono compresi nel progetto perchè entrano in un ordine d'idee più largo; e tutti li trovate com-

presi nell'articolo 163 dove si tratta della libertà individuale. L'articolo dice:

« Chiunque in qualsiasi modo minaccia o usa violenza per costringere taluno a fare, tollerare od omettere qualche cosa contro il proprio diritto, è punito colla prigionia da 4 mesi a 2 anni, ecc. »

Dunque questa disposizione è contemplata nel Codice ed è punibile secondo il concetto proprio anche dell'articolo 153, e non vi è bisogno di farne parola in questo articolo. Credo però che l'onorevole Senatore Cannizzaro sia disposto in questa parte a recedere dalla sua proposta.

Intanto alcune concessioni che temperano il dissenso sono state fatte per una parte e per l'altra.

L'onorevole Cannizzaro, come dico, pare che nel suo art. 153, inclini a ritirare questa prima figura del reato; dall'altro lato la Commissione, per togliere uno degli appunti che si facevano al suo articolo 153, che è quello di inchiudervi ancora una religione dello Stato, ed una religione che è ammessa o tollerata nello Stato, ma che non è la religione dello Stato, avrebbe acconsentito a modificare la redazione dell'articolo in questi termini: *Chiunque pubblicamente fa oltraggio ad una religione ammessa nello Stato* (senza distinzione alcuna); il resto dell'articolo rimarrebbe come è presentemente.

Così pure, per semplificare la disposizione dell'articolo 154, che ora comprende due paragrafi tendenti a colpire di sanzioni penali coloro che impediscono o turbano con violenze, minacce od invettive l'esercizio di funzioni religiose; affine di rendere con una espressione più semplice e più chiara il concetto dei reati ha compreso le disposizioni dei due paragrafi in un paragrafo solo, così concepito:

Chiunque impedisce o turba in qualunque modo l'esercizio di funzioni o cerimonie religiose è punito ecc.

La pena sarebbe ridotta nel minimo e conservata nel massimo, come è presentemente, per cui riuscirebbe proporzionata a tutte e due le figure di reato tanto alla maggiore, come alla minore.

Infatti porterebbe la detenzione estendibile a due anni e non si parlerebbe più del minimo di quattro mesi; così rimarrebbero il mi-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 MARZO 1875

nimo del paragrafo 2, ed il massimo del paragrafo 1.

L'art. 156 infine dava luogo a qualche divergenza tra l'onorevole Cannizzaro e la Commissione, per mettere le cose sopra un terreno in cui potessero convenire le due diverse opinioni, la Commissione ha adottato questa modificazione:

Chiunque, dice l'articolo, per disprezzo di una delle religioni indicate nell'art. 153, distrugge, infrange, guasta, o in altro modo vilipende in luogo pubblico od in presenza di due o più persone, cose destinate al culto ecc.

Questa frase « *ed in presenza di due o più persone* » poteva far credere che il reato sussistesse egualmente quando questi fatti fossero accaduti in un luogo affatto privato, per esempio, in una cappella domestica che un cittadino tenesse nella propria casa.

In quest'ipotesi non ci poteva essere il reato nel concetto dell'articolo 153; poteva forse esservi violazione di domicilio se qualcheduno si fosse introdotto in quella cappella senza il permesso del proprietario per vilipendere, diremo così, gli atti dell'esercizio della sua religione; ma, ripeto, non ci poteva essere il reato dell'art. 153 per cui la Commissione, a fin di togliere ogni dubbio, si è limitata a parlare di colui che in luogo pubblico distrugge, infrange le cose destinate al culto, ed ha soppressa la seconda parte che si riferiva ad un luogo qualunque, ma in presenza di due o più persone.

Queste sono le modificazioni state introdotte nel progetto ministeriale; ed ora cesso di parlare perchè la mia missione era di dar conto al Senato delle considerazioni e delle risoluzioni prese dalla Commissione dopo la conferenza tenuta questa mane col Senatore Cannizzaro. Lascio ora al medesimo di dare sviluppo alle sue proposte.

PRESIDENTE. Prima di tutto prego il Relatore di trasmettermi queste nuove modificazioni perchè io possa darne lettura al Senato. Intanto ha la parola il Senatore Amari prof.

Senatore **AMARI, prof.** Signori Senatori!

Consentendo al concetto dell'onorevole Senatore Sineo, io intendevo di proporre la cancellazione dell'articolo 153, ed avea domandata la parola prima che mi fosse noto il partito preso dalla Commissione in seguito alle modificazioni proposte dall'onorevole Senatore Can-

nizzaro. Siccome quest'articolo, ancorchè riformato, pure non è scomparso dalla discussione, io credo, ed anzi mi sento in dovere di presentare al Senato tutte le ragioni che nella mia mente militano contro di esso articolo 153, che si trova, secondo me, isolato, messo a capo di un titolo che non gli conviene, perchè l'articolo 153 riguarda gli oltraggi fatti alla religione, e tutto il resto del titolo parla degli oltraggi e delle violenze contro i culti. Sono due materie perfettamente diverse, le quali, secondo me, non appartengono tutt'e due al potere civile. Il provvedere al libero esercizio dei culti, certamente è di sua competenza; non così il vendicare gli oltraggi fatti alla religione.

Io non ho bisogno di protestare dinanzi al Senato che, parlando contro quest'articolo, non intendo parlare contro la religione dei nostri padri.

D'altronde, io mi guarderei bene dal tener qui un linguaggio che potesse giungere sgradito a chi è di opinione diversa della mia.

L'articolo, com'era redatto dal Ministro, diceva: « *Chiunque pubblicamente fa oltraggio con parole o con fatti alla religione dello Stato o ad altra di cui nello Stato è ammesso il culto, ecc.* »

Debbo confessare al Senato che quest'espressione di *religione dello Stato* mi pareva rimasuglio di altri tempi, mi pareva quasi un masso erratico, trascinato dalle ghiacciaie del medio evo e depresso sul nostro suolo. Oh! si che le ghiacciaie del medio evo lasciarono in Europa dei massi che si è sudato e si suda a sgombrare!

L'articolo 1 dello Statuto parla della religione dello Stato. Tutti sappiamo che gli articoli dello Statuto non si discutono, ma ben si commentano; ed io credo che il commento di questo articolo 1 è cominciato molto di buon'ora.

Lo Statuto fu promulgato il 4 marzo 1848 e pochi giorni prima erano comparse le Regie Patenti del 27 febbraio e pochi giorni dopo il Decreto Reale del 29 marzo. Le Patenti consentivano ai Valdesi l'ammissione alle scuole pubbliche ed a tutti i diritti civili e politici. Il Decreto Reale estendeva in parte questo beneficio agli Israeliti. Pochi mesi appresso, regnando ancora l'immortale e magnanimo au-

tore dello Statuto, fu sanzionata la legge del 19 giugno 1848, la quale dichiarò che la differenza di culto non forma eccezione al godimento dei diritti civili e politici, ed all'ammissibilità alle cariche civili e militari.

Questo ancora non è commento pieno, da cambiar la natura del 1° articolo dello Statuto; ma è un avviamento. Mi piace di veder seduto al banco dei Ministri l'uomo illustre che segnò quell'altro decreto, il decreto, dico del 4 luglio 1859. L'onorevole Vigliani chiamato a governatore della Lombardia si affrettò a decretare che nelle Province Lombarde tutti i cittadini sono eguali avanti alla legge, qualunque sia il culto che professano; e come già si osserva nelle antiche Province, essi godono di tutti i diritti civili e politici.

Finalmente dopo l'ingresso delle truppe italiane in Roma il Decreto Reale del 13 ottobre 1870 ha fatto cessare nella Provincia Romana ogni disuguaglianza fra i cittadini in quanto riguarda i godimenti e l'esercizio dei diritti civili e politici e la capacità ai pubblici uffici, qualunque sia il culto che professano.

Vedete, o Signori, che avanziamo nel commento dell'articolo 1 dello Statuto. Voi non avete al certo dimenticato che, tanto nel Parlamento subalpino, quanto nel Parlamento italiano, nel Senato, come nella Camera dei Deputati, in occasione di varie leggi fu sempre da coloro che le oppugnavano invocato questo articolo dello Statuto. La religione dello Stato fu sempre messa innanzi come quella che impedisse l'approvazione delle leggi proposte, e, se ben ricordo, fu sempre invocata in questo senso la questione pregiudiziale.

Or il Senato e la Camera dei Deputati respinsero sempre la questione pregiudiziale; approvarono quelle leggi e la Corona le sanzionò. Basterà ricordare la legge Siccardi, quella sul matrimonio civile e quella sull'abolizione delle Corporazioni religiose, quella sull'obbligo dei chierici al servizio militare, tutte le leggi, insomma, che toccano le istituzioni ecclesiastiche e che si sono votate in questi ultimi tempi.

Dunque mi sembra svanito il concetto di una religione dominante e di altre religioni tollerate; ossia il concetto di una religione dello Stato. L'ha dileguato il potere legislativo

stesso: le due Camere e la Corona. Della religione dello Stato non sono rimasti che le dotazioni di alcuni enti ecclesiastici e il principio di far secondo i riti cattolici le cerimonie religiose che occorressero allo Stato.

Ma v'ha di più.

Signori Senatori: noi ben dobbiamo guardare in viso certi fatti che ci addolorano, che possono contristare profondamente alcuni di noi; dobbiamo da uomini, ed uomini politici, guardare addentro a cotesti fatti profondamente ed all'uopo, con sicuro animo provvedervi.

Or bene, questa che era la religione dello Stato, questa, o Signori, ci si è mutata tra le mani, o per lo meno abbiamo scoperto un grandissimo equivoco in cui si vivea.

Dopo la rosea primavera del 1848 che sparve si tosto, dopo quell'epoca, io dico, sono avvenuti dei fatti i quali hanno cambiato interamente il concetto della religione cattolica.

È nota a tutti l'enciclica dell'8 dicembre 1864 ed è noto il *Syllabus* che l'accompagna, cioè l'elenco delle proposizioni ed errori altamente condannati, sì che virtualmente rimangono esclusi dal grembo della Chiesa coloro che li sostengono.

Il sillabo si riferisce ad una lunga serie di allocuzioni concistoriali, encicliche ed atti di altre denominazioni, ne quali le dottrine condannate sono trattate largamente, ed anzi lo sono alcune volte con parole le quali sarebbero punite dalla legge, se la legge fosse applicabile a chi la pronunziava; parole che non ardirò di leggere, e se lo leggessi, il signor Presidente m'imporrebbe il silenzio.

Ebbene, apriamo il sillabo, prendiamo il capitolo 24, quale è la proposizione condannata? « *Ecclesia vis inferendae potestatem non habet neque potestatem ullam temporalem directam vel indirectam.* »

Sapete che questo è uno dei principii che stanno scritti nelle nostre leggi.

Abbiamo al capitolo 31: *Ecclesiasticum forum pro temporalibus clericorum causis sive civilibus sive criminalibus omnino de medio tollendum est, etiam inconsulta et reclamante Apostolica Sede.*

Il principio contrario a tal supposto errore il Parlamento subalpino l'ha spazzato via, e nelle altre parti d'Italia era stato spazzato au-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 MARZO 1875

che prima, ecco condannato un altro così detto errore delle nostre leggi.

Al capitolo 39: *Reipublicae status, utpote omnium iurium origo et fons, iure quoddam pollet nullibus circumscripto limitibus*. Noi questi limiti li abbiamo altro che superati!

Poi vengono gli articoli 45 a 47, risguardanti la pubblica istruzione i quali non mette conto di leggere. Vien poi il capitolo 62: *Proclamandum est et observandum principium quod vocant de non intervento*. Altro errore del nostro secolo!

L'allocuzione che lo condanna è data il 28 settembre 1860, non la leggerò perchè il Presidente mi farebbe tacere, poichè si tratta precisamente di noi. I capitoli 65 al 74 trattano del matrimonio, il 75 e 76 dicono: *De temporalis regni cum spirituali compatibilitate disputant inter se christianae et catholicae Ecclesiae Filii*.

Abrogatio civilis imperii, quo Apostolica sedes potitur, ad Ecclesiae libertatem felicitatemque vel maxime conduceret.

Anche questa opinione è condannata; non se ne può disputare.

Viene il capitolo 77: *Aetate nostra non amplius expedit religionem catholicam haberi tanquam unicam Status religionem, caeteris quibuscumque exclusis*. Ed è errore anche questo.

Finalmente viene il capitolo 80 che si può mettere innanzi come epigrafe:

Romanus pontifex potest ac debet cum progressu, cum liberalismo et cum recenti civilitate sese reconciliare et componere. Anathema sit anche questo!

Camminino i popoli civili a levante, la Chiesa cattolica correrà a ponente: e non occorre dire che nell'enciclica è combattuto fortemente questo spirito che guida in oggi tutta l'umanità, tutte le nazioni d'ogni schiatta, governo e religione, questo precipizio alla *libertatem perditionis*.

Ebbene, o Signori, eccetto gli articoli 1 a 18, che trattano di materie filosofiche, tutto il resto non è altro che il disegno della nostra costituzione, della nostra legislazione, e della coscienza della nostra nazione. Disegno preciso come una fotografia; e di questa fotografia, la negativa, come si chiama, è proprio il tipo che l'autorità ecclesiastica vorrebbe imporre a tutte le nazioni cattoliche.

Io non ho bisogno di domandare al Senato, se questo tipo deve essere e può essere la religione del nostro Stato. Ma è accaduto un altro fatto: cammin facendo, il Papato, il quale avea così allargato il limite del suo territorio morale è divenuto infallibile.

La costituzione dogmatica del 1870 suona così:

Docemus et divinitus revelatum dogma esse definitum: Romanum Pontificem, cum ex Cathedra loquitur, idest, cum omnium Christianorum Pastoris et Doctoris munere fungens pro suprema sua Apostolica auctoritate doctrinam de Fide vel moribus ab universa Ecclesia tenendam definit, per assistentiam divinam, ipsi in Beato Petro promissam, et infallibilitate pollere qua divinus Redemptor Ecclesiam suam in definienda doctrina de Fide vel moribus instructam esse voluit; ideoque eiusmodi Romani Pontificis definitiones esse ex sese irreformabiles.

Si quis autem huic nostrae definitioni contradicere, quod Deus avertat, presumpserit, anathema sit.

Dunque abbiamo contro di noi, non solamente il Sillabo, ma anco un'autorità che può allargare il Sillabo quanto voglia: e, trattandosi de *fide et moribus*, trattasi di tutto l'uomo, di tutta la società, poichè non v'è nessuna manifestazione del pensiero, nessun atto che sfugga alla fede ed ai costumi.

Dunque, ammesso l'art. 153 del Codice penale, noi dobbiamo punire chiunque faccia oltraggio sia con parole, sia con fatti, al complesso di teorie, racconti, precetti morali, dottrine politiche, regole disciplinari, de' quali si compone la religione cattolica, e di quelli di che si comporrà in appresso, poichè abbiain veduto che una parola del Papa, può imporre nuovi comandi e allargare indefinitamente i limiti della religione!

Io metto da un canto una gravissima osservazione che si potrebbe fare sulle parole: oltraggio alla religione.

Come si fa oltraggio alla religione? Non si fa oltraggio alla verità, non ad una serie di teorie o di racconti storici, o soprannaturali, non si fa oltraggio ad un sistema di precetti morali. Chi scagliasse un oltraggio contro la verità, l'oltraggio gli ricadrebbe sul capo. Donde io credo che sotto questo punto di vista non è corretta la espressione d'oltraggio ad una religione. Noi ridiremmo se ci si parlasse

di oltraggio alla matematica, di oltraggio al sistema di gravitazione universale. Ma per ora voglio abbandonare questo principio, o almeno metterlo da parte, e per ipotesi voglio entrare nell'ordine di idee che segue l'onorevole signor Ministro Guardasigilli nella sua relazione, dove considera l'oltraggio come fatto ai credenti piuttosto che alle credenze.

Ebbene, o Signori, andiamo all'applicazione di questa legge. Ogni legge dee definire la materia del reato. Questa è la base che dee porre la legge prima di condannare l'atto ed applicare la pena. Ora, di qual parte della religione condannerete l'oltraggio, quando essa comprende un'infinità di teorie, di deduzioni, di pratiche, di riti? Dall'esistenza di Dio, dal peccato originale, dall'incarnazione, scendendo giù giù sino al digiuno, e sino alle materie contemplate nel sillabo, tutto questo forma un complesso che non si può scindere nè da noi nè dai magistrati, perchè tutti siamo incompetenti a decidere.

Vi parrebbe colpevole ugualmente chi irridesse ad uno dei dommi fondamentali del cristianesimo e chi si facesse beffe della infallibilità? E pure la sanzione sarebbe la stessa in ambo i casi.

Se il legislatore potesse dire: io punisco chi oltraggia tale e tale principio religioso, tale e tal principio morale, e tutti gli altri li lasciasse fuori, allora potremmo intenderci; ma questo il legislatore non lo può fare assolutamente perchè escirebbe dai limiti della propria competenza; e questo campo, come io accennava poc'anzi, si è allargato moltissimo dacchè nella Curia romana è sorta una reazione, la quale pare che non si contenti nemmeno delle pretensioni di Innocenzo III e di Bonifacio VIII; ma va anche più oltre.

È una reazione che io non apporrò a chi per legge è inviolabile, ma posso e debbo ricordare ciò che sappiamo tutti, che questa reazione è dettata dai Gesuiti, e che in questo momento, minaccia la pace d'Europa, e può portare delle complicazioni, nelle quali noi così miti, così mansueti come ci siamo fatti, potremmo essere trascinati malgrado nostro.

Dunque, vogliamo noi contribuire ad accrescere forza alla religione così intesa?

Signori, la Chiesa (voglio chiamarla così per non scendere a parole che potrebbero sem-

brare troppo precise) combatte sempre in due modi: fa la guerra campale coi battaglioni e gli squadroni, e la guerra guerriata coi cavalleggeri e gli scorridori, quei che vanno attorno a riconoscere il terreno, a buscare notizie, e certe volte a far vettovaglie.

Mentre il grosso dell'esercito marcia innanzi quant'esso può con una bandiera che spesso muta colore, or della libertà, or della autorità, gli scorridori comandati o non comandati guerreggiano a modo loro; e questi, voi lo sapete, sono quelli che vengono a contatto col popolo delle città e delle campagne.

Io debbo dirlo, ad onore dell'Italia, gli Italiani tonsurati e non tonsurati non sono tanto correvi all'usare quei tali mezzi di cui troppi esempi ci danno alcune altre nazioni. Il popolo italiano non si presta volentieri a tutti i miracoletti più o meno apocrifi, i quali, dirò pure, che in certi casi, la Chiesa è la prima a condannare, quando non li può adoperare utilmente. Con tutto ciò dobbiamo confessare che anche in Italia ne succedono di questi fatti, non quanto altrove, ma ne succedono: ognuno di noi ha sentito parlare d'apparizioni soprannaturali, d'immagini che sudano sangue, d'immagini che muovono gli occhi.

Io ne ho vista una di queste ultime, che aveva gli occhi bucati e dietro si adattava un congegno che faceva muovere le pupille. Ebbene, supponiamo un onesto cittadino, uom franco, uom di tempra non tanto tenera, un Magistrato, un ufficiale pubblico, il quale per una ragione qualunque si trovi in presenza a questi tentativi colpevoli e spregevolissimi. Non gli sfuggirà dalla bocca qualche parola energica e punto parlamentare, come si dice? Ebbene egli troverà degli accusatori, troverà dei testimoni e sarà egli il primo a confessare le proprie parole; lo potrete voi condannare?

Di questi casi, o Signori ne possono succedere moltissimi. Un tempo lo Stato aveva la via di frenare gli abusi della Chiesa; Lo Stato non dava l'*exequatur* alla pubblicazione del tale o tal altro atto, in cui paressero lesi i diritti della società civile o sostenuta alcuna esorbitanza. Adesso per la legge delle guarentigie lo Stato ha abbandonato questo diritto. Dunque noi adesso non sappiamo affatto tutto ciò che significherà l'indeterminata espressione, religione cattolica, nè sino a qual termine si potrà

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 MARZO 1875

estendere questo sistema di precetti religiosi, e per conseguenza quante persone e quanti atti potrebbero cadere sotto la pena stabilita dall'art. 153. Una cosa bensì sappiamo. Noi sappiamo che il potere nel quale si è rinfocolata quest'ambizione, si sforza a suscitare tutta Europa e che noi dobbiamo evitare in tutti i modi di fornirgli delle armi.

Questi miei sentimenti, signori Senatori, queste ragioni, bene o male ch'io le abbia espresse, debbono avere un eco nell'animo vostro.

Io replico che la legge non può non definire la materia del reato.

Qui la materia del reato non può esser definita dalla legge, perchè appartiene ad un'altra autorità che ha rotto con noi ogni legame, e che non è al certo con noi amica!

Io credo che per ciò non dobbiamo approvare quest'articolo di legge.

Si dirà forse che apparterrà ai giudici e in certi casi ai giurati di conoscere tanto la qualità del reato, quanto quella dell'offesa? Sarebbe un grave errore.

Noi non dobbiamo gettare addosso ai giudici la responsabilità che noi non abbiamo avuto il coraggio di prendere sulle nostre spalle. Quell'ò che non ha fatto, che non può fare il legislatore, non può, non dev'essere rimesso all'arbitrio di chi giudica. E noi abbiamo degli esempi di questo genere in cui si è detto: Ma questo appartiene ai Magistrati; e di qui sono nati tanti inconvenienti, è nata una deplorabile diversità di giurisprudenza. È pericolosissimo in ogni caso di abbandonare al criterio, alla coscienza dei giudici quello che il legislatore dovrebbe definire. Quando nol può, la miglior cosa è di tacersi.

Per queste ragioni io propongo la soppressione dell'art. 153.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Amari facendo suo l'emendamento dell'onorevole Sineo ha proposta la soppressione di quest'articolo 153. Siccome la soppressione non si mette ai voti, si metterà ai voti l'articolo, e chi approva la soppressione non si alzerà.

Senatore MAURI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Mauri ha la parola.

Senatore MAURI. Il Senato sa che in seguito all'emendamento proposto sopra questo ed altri articoli dall'onorevole Commissario, la Commissione ha già proposta una modifica-

zione allo stesso articolo 153, nei termini indicati dal suo Relatore, per cui forse parrebbe miglior partito che prima si sentisse se l'onorevole Commissario Regio accetta tale modificazione...

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Io aveva già domandato la parola per isvolgere il mio emendamento, ma se il Senatore Mauri vuole parlare...

Senatore MAURI. Parli, parli.

PRESIDENTE. Il Senatore Mauri cede la parola?

Senatore MAURI. La cedo.

PRESIDENTE. Allora ha la parola l'onorevole Commissario Regio.

Senatore CANNIZZARO. Il principio che informa questa parte dei Codici penali riguardante le offese alla religione ed ai culti, ha subito delle successive trasformazioni in tutti i paesi civili. Abbandonato da molto tempo il pensiero di punire le offese alla divinità per allontanare dai popoli i flagelli di Dio, o di punirle come ministri di Dio, si è venuto ora da tutti anche abbandonando l'idea di proteggere una religione come istituzione dello Stato. Le legislazioni si sono fatte da principio solamente tolleranti dei culti diversi da quello della maggioranza; questa tolleranza si è successivamente estesa, allargata, e infine si è trasformata in un esplicito riconoscimento della libertà di coscienza e dei culti, e della piena libertà di discussione in materia religiosa.

Non è certamente che i legislatori, che i pubblicisti abbiano rinunziato all'opinione che e sincere credenze religiose siano uno dei più solidi appoggi dell'ordine morale; ma è che essi hanno riconosciuto, hanno anzi acquistato il convincimento che queste credenze si fanno più sincere, si depurano, si rafforzano colla libertà di coscienza e colla libertà della discussione, e che invece non si impongono, non si promuovono, non si favoriscono colle leggi penali.

Anche noi siamo giunti a questo punto di proclamare l'intera libertà di coscienza, la perfetta eguaglianza dei culti in faccia alla legge, e la piena libertà di discussione; cose distinte, le quali per altro si collegano assieme.

L'onorevole Senatore Amari ha già detto per quali fasi successive il nostro diritto pubblico si è trasformato, cioè, si è svolto, si è sviluppato, come è avvenuto in tutti i paesi liberi.

Pochi però sono giunti a quello tanto espli-

cito riconoscimento della libertà piena di discussione, che noi abbiamo fatto nella legge sulle prerogative del Sommo Pontefice, legge che è uno dei principali fondamenti del nostro diritto pubblico.

In quella legge evvi questa eloquente dichiarazione che l'onorevole Ministro Guardasigilli combattè perchè forse ne sentiva precisamente la forza eccessiva...

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA (*interrompendo*). Io l'ho combattuta come inutile, e non altrimenti.

Senatore CANNIZZARO diceva: « è pienamente libera la discussione in materie religiose. »

Ora credo che, una volta che questa legge non lascia più dubbio sulla piena libertà di discussione in materia religiosa, noi non abbiamo più reati contro la religione.

Piena libertà di discussione con reati di religione sono frasi che si contraddicono assolutamente, e perciò, secondo me, si escludono l'una coll'altra.

Noi non possiamo più intendere colle nostre leggi penali a favorire il sentimento religioso, questo non essendo il loro scopo, dovendosi invece questo sentimento favorire con altri mezzi, tra i quali l'educazione e la libertà.

Ed invero colle leggi nostre non possiamo tendere ad altro fine che a quello di proteggere i diritti dei cittadini, tra i quali quel diritto che hanno di confessare la religione che credono vera, ed esercitare il culto che hanno scelto. Perciò la legge deve punire le offese e le aggressioni contro questo diritto; il quale è certamente degno di tutta la tutela, essendo la più nobile manifestazione della libertà individuale. Ma al di là di ciò le leggi penali non devono andare.

Intimamente connesso a questo diritto vi è anche l'altro, che io non so se debba chiamare diritto o dovere, di propagare tutto ciò che si crede verità, e di combattere tutto ciò che si crede errore.

Ed è interesse vivissimo dello Stato che questo diritto e dovere sia energicamente esercitato, perchè egli è coll'animata e libera discussione che i sentimenti religiosi si fanno più vivi e più efficaci; e si accende quel nobile amore del vero e del bene per loro stessi, che è la principale molla del progresso intellet-

tuale, ed è certamente la condizione essenziale della potenza delle nazioni moderne.

Senza dubbio, esercitando questo diritto di proselitismo e propaganda, si può cadere in un reato.

Se io violo il diritto che ha un altro cittadino di esercitare il suo culto, di confessare la sua religione e di professarla, certamente io commetto un reato. Se un cattolico fervente si spinge fino a sbarrare le porte del tempio protestante, egli certamente ha violato il diritto che ha il protestante di esercitare il suo culto, e così pure se il protestante mi viene ad insultare nella Chiesa e a vietarmi il mio culto.

Certamente ognuno dei due, animati da soverchio zelo per la propria credenza, ha ecceduto, ha oltrepassato il diritto che ha di propagare quel che crede verità e di combattere quel che crede errore. Tutto sta nel trovare il limite a cui deve fermarsi questo diritto. È lì che interviene certamente la legge penale.

Ora mi si dice: siamo d'accordo colla Commissione e il Ministro; e allora io credo, e questo è il mio convincimento, che in questo ordine d'idee dovete dire soltanto: « sono puniti gli oltraggi o gli attentati al libero esercizio di un culto. » Dite, se volete: « reati contro la libertà di coscienza e contro la libertà di esercitare i culti, » diritti l'uno e l'altro.

Ma che cosa è la religione in faccia alla legge penale? Chi è questo essere contro cui si possa commettere questo reato, una volta che avete accettato come un principio fondamentale del diritto pubblico la piena libertà di discussione in materia religiosa, e non mica come un principio proclamato per il solo interesse che si ha del progresso intellettuale, ma come un gran rimedio da opporre agli inconvenienti che potrebbero sorgere dal fatto che lo Stato ha abbandonato, direi, una parte delle sue attribuzioni?

Ebbene, religione; la religione comprende dogma, comprende culto. Contro il culto sarebbe un pleonasma, giacchè c'è reato contro il libero esercizio del culto. Contro la religione non potete ammettere altro reato che discutendo questa religione, dichiarando che è falsa, che è ridicola.

Se il cattolico dice al protestante che la sua religione è falsa, che è ridicola; commette o no

reato contro la religione? A me pare che una religione comincia ad essere offesa quando si dice falsa; molto più, poi quando si dice ridicola.

Una volta perciò che ammettete questo genere di reati, non troverete più limiti.

Si dice; è una sottigliezza la vostra: reati contro la religione vuol dire reati contro coloro che professano una religione. Se ho il diritto di essere difeso anche nella mia credenza, voi non potete oltrepassare certi limiti nella discussione, senza che i miei nervi non ne sieno offesi, senza che io soffra delle convulsioni nel sentirmi dire che quel mio credo è assurdo ed empio.

Signori, le parole: *reati contro la religione* non sono gettate a caso, ma esprimono un pensiero, direi, di transazione tra il vecchio nostro diritto pubblico, tra il nostro Codice penale vigente ed il nuovo che si va a fare.

L'onorevole Guardasigilli che ha contribuito, direi, a consolidare l'eguaglianza dei culti e la libertà della coscienza, non poteva non fare un progresso sul Codice precedente; ma egli non abbandonò del tutto quella base del diritto punitivo vecchio, quella base sostenuta dal Carmignani intorno ai delitti contro la religione, base secondo la quale era menomata la libertà di discussione in materia religiosa non soltanto quando vi è offesa al diritto dell'individuo, al diritto certo, non mica ad un diritto vago quale sarebbe la sensibilità nervosa di una persona che si risenta per certe espressioni che potrebbero sembrare offese; cioè quando si impedisce di esercitare un culto, quando si offendono le immagini nelle chiese; o si insulta il ministro nell'esercizio delle sue funzioni; ma altresì quando pare che si possa scalzare e memore il sentimento religioso del popolo.

Che il Ministro abbia avuto questo pensiero, lo dice egli stesso nella relazione che accompagnò la presentazione del progetto del Codice colle seguenti parole: « gli atti che oltraggiando pubblicamente il sentimento religioso di un popolo offendono e scuotono il più sacro principio della morale e dell'ordine sociale, recano grave danno a tutta la società e non debbono perciò sfuggire alla repressione degli uomini. »

Questo pensiero è scolpito nell'intestazione del titolo che esaminiamo e nell'art. 153.

Anche voi ammettete il principio che la re-

ligione deve essere difesa dalle leggi penali, perchè è un sacro principio di morale e di ordine sociale. Io non vi nego essere interesse dello Stato che il sentimento religioso si ravvivi, ma esso deve ravvivarsi colla libertà e non colle leggi penali.

La trasgressione contro la religione sta nel vecchio diritto penale, ma non può stare in una scala di penalità di una legge moderna la quale non può contemplare reati contro la religione, perchè la religione non è soggetta ad esser offesa; bensì sono soggetti ad essere offesi gli individui che la professano. Ed io trovo che a questo principio si ispirarono altre legislazioni.

Vediamo, per esempio, la legislazione belga, la quale modificò ed adattò la legislazione francese non quando ancora ribollivano i sentimenti rivoluzionari, ma nel 1868, in epoca cioè in cui il sentimento religioso aveva preso il disopra.

Or, a nessuno venne in capo, anche del partito cattolico, di contemplare i reati contro la religione; ma non si parla che dei reati contro il libero esercizio dei culti. Anche il Codice francese nel quale è raccolta l'eredità delle vere conquiste progressiste della rivoluzione, non contempla reati contro la religione, ma contro l'esercizio dei culti.

Io aveva proposto un emendamento che era, direi, un articolo aggiunto. Ma mi si dice che vi è un articolo generale, il quale punendo tutte le offese alla libertà individuale comprendo i casi cui io volevo provvedere di un modo speciale. Non avendo alcuno impegno di specializzare troppo questa sorte di reati, io rinunzio al mio articolo 153. Ma non rinunzio a combattere l'articolo anche come fu modificato dalla Commissione. Non ammetto una disposizione che è inconciliabile colla libertà di discussione; io non ammetto che sia contemplato l'oltraggio contro la religione. Nella polemica religiosa posso benissimo, come nella discussione politica, ingiuriare, insultare le persone; e vi sono nel Codice disposizioni generali che puniscono queste offese, non vi è bisogno di una legge speciale per gli oltraggi che io posso ricevere durante la discussione religiosa, come non vi è per la discussione politica. Il bisogno di disposizioni speciali è quando vengono in

campo gli atti dei culti, perchè quelli abbisognano di una speciale garanzia.

Quando voi discutete di una religione, in che modo la volete oltraggiare? Dove comincia, dove finisce il limite della discussione libera? Un cattolico, per esempio, parla dei protestanti (che sono alla pari con lui) degli ebrei; mette in ridicolo qualche principio, qualche massima delle loro credenze; egli parla secondo il proprio convincimento, ebbene, sarà punibile?

Ripeto io, dove comincia, dove finisce il limite della discussione? Dipende dalla sensibilità individuale il dire se una espressione è offesa o no, ad una religione, dipende dallo stato dell'animo del giudice; avete un limite vago, indeterminato; perchè quando ad una religione si comincia a dire che è falsa, se la religione fosse una persona, sarebbe certamente oltraggiata; se gli si dimostra poi che è assurda, l'oltraggio cresce, e se si dice che è empia l'oltraggio giunge al massimo, alla diffamazione. Se un Cristiano fervente ne' suoi convincimenti dice che un dogma è una bestemmia, è empio, Signori, vi è, o non vi è oltraggio contro quella religione contro cui è scagliato questo epiteto?

Ebbene questo epiteto è l'unico modo di esprimere il suo pensiero. Bisognerà che ciascuno abbia un dizionario speciale e un analogo regolamento, che pregherei il Ministro Guardasigilli di compilare, per sapere quali sono le espressioni che si possono usare contro le religioni nelle discussioni religiose e quali evitare.

Quando a me dite: non oltraggiate le persone, io trovo un rimedio sicuro; non nomino, non indico nessuno, non fo allusioni ad alcuna persona, discuto le dottrine e le idee. Ma col vostro articolo 153 per scansare di cadere in reato, io non trovo altro rimedio che tacermi e rinunziare a qualsiasi discussione in materia che anche da lontano tocchi la religione. Proclamando la piena libertà di discussione religiosa noi abbiamo voluto nell'interesse dello Stato e della verità invitare gli uomini dotti a discutere; giacchè la legge delle guarentigie volle dire che la libertà intiera della Chiesa non può esistere senza il contrappeso di una viva ed animata discussione; e voi nel momento che invitasi la Nazione a sollevarsi dalla apatia nelle questioni morali e religiose, in

quel momento scrivete un articolo di Codice penale, il quale scoraggierà qualunque vorrà intraprendere la discussione religiosa. Scoraggierà l'onesto discutitore che ha paura, non della vostra pena, ma di violare una legge qualsiasi, ma non scoraggierà colui il quale vorrà farsi una facile popolarità; il processo, la difesa gliene offriranno l'occasione, ed alla fin fine la pena senza fare grande paura darà la corona di martirio a buon mercato.

Avrete fatto un martire, voi Stato; vi siete creato la impopolarità di perseguire oggi la religione cattolica, domani la protestante, dopodomani l'israelitica, e tuttociò nel mentre proclamate che volete ravvivare nel paese la discussione religiosa.

Signori, i quietisti i quali, per timore di offendere le coscienze, di offendere certi squisiti sensi nervosi, vogliono allontanare la discussione religiosa, sempre col pericolo di offendere, vogliono smorzarla del tutto, vogliono come qualcuno qualche volta ha detto, richiamarci a quel senso pratico tutto italiano, che non si cura più di certe cose al di là di certe sfere; ebbene, cotesti uomini, io sono pienamente convinto, non fanno che deprimere alla loro radice le forze nazionali, non fanno che generare quel senso di apatia, apatia che dalla vita intellettuale scende alla morale, alla politica, all'economica, e che poi spessissimo genera nella più spregevole ipocrisia.

Per tutte queste ragioni, o Signori, io sostengo, che quando voi avete detto *dei reati contro il libero esercizio dei culti*, quando avete fatto una legge la quale definisce che cosa sieno questi reati, quando voi avete punito severamente ogni attentato, ogni disprezzo a qualunque culto, voi avrete fatto abbastanza davanti alla legge; il resto lo farà meglio di voi la libertà. (*Segni di approvazione. Benissimo*)

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Mauri.

Senatore MAURI. Le cose dette dall'onorevole Relatore della Commissione contro la proposta dell'onorevole Senatore Cannizzaro di sopprimere la parola *religione* nel titolo del capo del codice penale in discussione ed intero l'art. 153, non mi hanno pienamente persuaso: perciò chieggo licenza al Senato di soggiungere qualche parola in appoggio degli argomenti addotti

con sì profonda persuasione dall'onorevole proponente e dall'onorevole Senatore Amari.

Premetto che mi onoro di essere cattolico e che attingo dal sincero sentimento della mia fede religiosa e dall'ossequio in che la tengo, gli argomenti più efficaci a favore dell'assunto, che intraprendo a sostenere.

Non è il caso di entrare qui nell'esame dell'indole del sentimento religioso: io lo reputo ingenuo alla natura dell'uomo, e considero come altrettante forme e manifestazioni di esso le varie religioni che hanno avuto seguito sul globo dacchè vi ha dimora l'uomo così costituito come noi lo vediamo e vivente nel sociale consorzio.

Quello che importa stabilire è, se e come la religione possa dar luogo a reati, e se siano da ammettersi reati che consistano in oltraggio e vilipendio della religione medesima.

Ogni religione, in quanto serve a determinare le attenenze dell'uomo con l'ordine soprannaturale, ha perciò uno scopo che si allarga oltre i confini del tempo e dello spazio e sfugge nella sua essenza alle statuizioni ed alle sanzioni del potere sociale, che sono tra quei termini necessariamente ristrette. Resta a vedere, se vi possa essere sottoposta in quanto si compone di un corpo di dottrine e di precetti e di certi riti ed atti esteriori che costituiscono ciò che più propriamente si chiama il culto. Le dottrine e i precetti di quelle religioni che ne hanno, e che ne formano ciò che si dice la parte dogmatica e morale, si risolvono in idee e sentimenti che hanno sede nell'intelletto e nella coscienza di ogni individuo professante una data religione, e non possono cadere per alcun verso sotto l'impero del potere sociale. L'assentimento che ciascun individuo presta a quelle dottrine e a quei precetti, è un atto tutto spontaneo e libero, nè si può concepire una religione se non come una aggregazione libera di individui uniti volontariamente nella comunione di una medesima fede.

Lo affermava sino dai suoi tempi Lattanzio, il Cicerone cristiano, il quale diceva: « La religione è cosa al tutto volontaria, e quando vi manca l'animo di chi la professa, non vi è più religione. » Il che quell'uomo illustre proclamava quando appena eran finite quelle feroci persecuzioni che il cristianesimo ebbe al suo nascere a sostenere da parte dei fautori

di quella che era allora la religione dello Stato, i quali dalla nuova la tenevano oltraggiata e vilipesa.

Ciò posto, a chi, facendo uso della sua libertà, professa una determinata serie di dottrine e precetti attinenti alla religione, che è quanto dire tiene una determinata serie di idee e di sentimenti sull'ordine soprannaturale, non può il potere sociale chiederne alcun conto, come non può per nulla imporgli di ammettere le dottrine ed i precetti che in contrario si professano da altri: solo può prescrivergli che per rispetto alla libertà loro lasci e tollerare che questi usino della stessa facoltà di cui egli si giova pel fatto proprio.

Chiunque dica, accennando alle dottrine e ai precetti della propria religione: io ci credo; ed accennando alle dottrine e ai precetti di un'altra religione: io non ci credo; non ha mestieri di alcuna ulteriore dichiarazione; un controvertista potrà fargli di molti e bei discorsi, ma il potere sociale, ma la legge non hanno nulla da rispondergli, nulla da apporgli.

È una verità divenuta oramai volgare, che il potere sociale, ossia lo Stato, non è competente a conoscere dell'ordine soprannaturale, nè ha modo di apprezzare il valore relativo delle religioni, e di assegnar loro un grado secondo il rispettivo loro merito. A ciò fa contrasto il fatto che le religioni positive non hanno punto il carattere dell'evidenza, nel qual fatto ha principal fondamento il concetto della libertà religiosa. Perciò coloro che contestano libertà condannano, mettono fuori come loro argomento favorito il carattere particolare di evidenza che essi attribuiscono alla loro religione; onde deducono lo stretto obbligo che ha lo Stato di distinguerla assolutamente da tutte le altre, e di assicurarle l'impero degl'intelletti e delle coscienze.

Finchè i popoli moderni sono stati saldamente convinti di avere alla loro portata una pura ed inesaurita sorgente della verità religiosa, hanno potuto essere intolleranti; ma a poco a poco l'intolleranza s'affievoli e disparve

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

Senatore MAURI secondo che le scissure scoppiate nel seno della Chiesa, e i progressi della coltura e della ragione pubblica accreditarono il concetto che la evidenza della reli-

gione non è tale che il rifiuto di ravvisarla diventi una colpa, e che si può scegliere tra diverse confessioni religiose, senz'altro correre taccia di malafede, senza cessare di essere uomini onesti e buoni cittadini.

Ora lo Stato, coll'essere così spogliato di quella specie di senso religioso che eragli conferito in nome dell'evidenza di una religione particolare, si trovò naturalmente affrancato dallo stretto obbligo di decidersi per la migliore fra le religioni e di farla prevalere col presidio della sua autorità, o, come in addietro dicevasi, col braccio secolare. La tolleranza entrò per conseguenza nel diritto pubblico, traendosi dietro di necessità tanto la libertà, quanto l'eguaglianza di tutte le religioni dinanzi alla legge, di che doveva essere seguito naturale la separazione completa della religione, o della Chiesa, dallo Stato; separazione che, se la logica fosse sola guida delle faccende umane, avrebbe dovuto già da tempo essere compiuta.

Infatti, se lo Stato è esonerato dall'obbligo di scegliere fra le religioni la sola degna di essere protetta, perchè si ritiene che di ciò non s'intenda, perde nel tempo stesso il diritto di ingerirsi in esse e in specie di giudicarle; se esso non può farsi teologo, apostolo, pontefice, non può farsi nemmeno inquisitore e giudice; e, per usare una briosa espressione di un moderno « se smette il mantello di Elia, non può conservarne il bastone. »

Il sentimento profondo di questa verità lo ebbero e lo tradussero in atto gli autori della Costituzione degli Stati Uniti d'America, i quali non parlarono che una sola volta di religione nella grande opera loro, e ne parlarono per dichiarare che non avevano nulla da dirne. Essi non iscrissero su questo argomento che una linea sola, la quale vieta ai posteri loro di fare mai veruna legge sulla religione. Ed a buon diritto credettero di aver provveduto abbastanza al bene del loro paese ed al libero svolgimento del sentimento religioso, proclamando che lo Stato non aveva né il dono d'intendersi di religione, né il diritto di mescolarsene.

La separazione completa della religione dallo Stato è l'ultimo termine, a cui devono arrivare tutte le nazioni civili. Ma è naturale che vi si accostino a lenti passi e misurati.

È un'illusione lo sperare che a un tratto si cancelli dalle istituzioni umane la traccia delle ingiustizie, delle fallacie, delle incoerenze dei tempi addietro; ma è bello proporsi del continuo un siffatto intento, e procacciare di raggiungerlo a poco a poco. Perciò io porto fiducia che troverà facile assentimento fra voi, o Signori, la proposta dell'onorevole Cannizzaro che è diretta a cancellare dal numero dei reati compresi nel Codice penale i reati contro la religione.

A codesta fiducia mi reca principalmente il sapere quanti siano fra di voi profondamente convinti del gran principio della separazione della Chiesa dallo Stato, del quale l'onorevole mio amico Ministro Guardasigilli fu, e vorrà esser sempre saldo propugnatore.

È in correlazione a tale principio, che io sono fermo nella persuasione, non avere lo Stato né il diritto né il dovere di qualificare per reati i discorsi, gli scritti, gli atti in cui si ravvisi un pubblico oltraggio o vilipendio d'una religione, quando cadono sulle dottrine o sui precetti della medesima, che per me è quanto dire sulle idee e sui sentimenti che ciascuno individuo è libero di professare intorno all'ordine soprannaturale.

Lasciamo andare che è difficile assai lo stabilire in che possa consistere l'oltraggio ed il vilipendio di una religione; che cosa lo scemi o lo aggravi; intorno a che già si è abbastanza diffuso l'onorevole Amari; difficilissimo poi il costituire in tale argomento una giurisprudenza, la quale non sia più o meno informata alle tradizioni del passato cotanto ripugnanti alle idee correnti.

Ma io domando: Qual'è il massimo oltraggio che si possa fare a una religione, se non è quello di chiamarla falsa?

Ora la quotidiana polemica religiosa, non s'aggira essa sempre e principalmente sulla verità o falsità di qualsivoglia religione?

Ciò posto, può concepirsi libertà di controversia religiosa, se si prescinde dal toccare di tal punto capitalissimo? E domando ancora: d'onde il giudice deriverà i criteri per determinare, se in uno od altro scritto, in uno od altro discorso, in uno od altro atto riguardante le dottrine ed i precetti di una religione, essa sia propriamente oltraggiata e vilipesa, e in che misura? Non dovrebbe per ciò stesso il

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 MARZO 1875

giudice entrare nell'esame di quelle dottrine e di quei precetti, e delle contraddizioni che loro fossero mosse, o dei dileggi a che fossero esposte, e quindi arrogarsi nella materia religiosa una competenza, che se non appartiene allo Stato, meno può appartenere a' suoi ufficiali e funzionari? Ma si dirà: dal tuono con che si sarà discusso e scritto di quelle dottrine e di quei precetti, dalla forma di quegli atti con che se ne sarà fatto dileggio, si trarrà il criterio per giudicare se oltraggio o vilipendio ci sia. Al che io rispondo, che una questione giuridica, non può scambiarsi in una questione di buona creanza o di galateo, e non può essere caso di diffamazione e d'ingiuria, ove non si tratta che di esseri astratti, impersonali, quali sono le dottrine ed i precetti d'una religione. Ma si soggiungerà: se gli oltraggi ed i vilipendi non possono toccare quegli esseri impersonali, ben toccano coloro che professano quelle dottrine e quei precetti, e che rimanendone offesi nel loro sentimento religioso, hanno diritto di avere una riparazione. Oh! badate, che se si va per cotesta china, si arriva diritto a quell'uscio del Santo Ufficio, di cui si spauriva anche il profondo senso giuridico e morale dell'onorevole Relatore. E di vero, oltre quell'insano ed empio proposito di far le vendette di Dio, che cosa si proponeva il Santo Ufficio, se non di riparare alle offese del sentimento religioso cattolico? Tutte le religioni credono d'essere in possesso della verità: tutte reputano indiscutibili le dottrine e i precetti che professano, onde non è da ammettere che il sentimento religioso de' lor seguaci possa essere offeso dal tuono, qualunque esso sia, con cui della loro religione si parli o si scriva, e meno poi da atti con cui sia posta in deriso, dovendo essi aver per fermo, che non possa andar tocca da qualunque contraddizione ed insulto.

Non diamo corpo alle ombre, e riferiamoci su quest'alto soggetto alle tradizioni di quel tempo in cui sul paganesimo trionfò la religione dei martiri. Gli apologisti di essa non facevano fondamento che sulla libertà del pensiero e della coscienza per sottrarsi all'accusa di oltraggiare e vilipendere la religione dello Stato, e Tertulliano scriveva « essere stoltezza ed iniquità voler colle pene costringere quelli che non si sono potuti convincere colle ragioni. » Non ci curiamo della volgare accusa

che noi cancelliamo dal Codice penale l'augusto nome della religione, e portiamo fiducia che il sentimento religioso, quanto meno andrà soggetto a discipline estranee alla sua intima natura, tanto più si allargherà negl'intelletti e ne' cuori. Teniamo per fermo che qualunque limite si imponga alla discussione di tutto ciò che si attiene all'ordine soprannaturale è una pastoia alla libertà del pensiero e della coscienza, di che si ha diritto di muover querela nell'interesse stesso del sentimento religioso. Ed i cattolici, i quali non son quelli che professano le novelle dottrine del Sillabo, a buon diritto messe a nudo dall'onorevole Senatore Amari, ma quelli che si attengono solo, secondo il genuino insegnamento cattolico, a ciò che venne sempre e da tutti e da per tutto ammesso e confessato, i cattolici, dico, rammentino le belle parole che Giovanni Grisostomo rivolgeva ai suoi diocesani, timorosi dei progressi che andavano facendo gli eretici dei suoi tempi: « Abbiat fede nella verità che, come non ambisce il favore delle moltitudini, così non teme pericoli, non teme insidie, non teme insulti; nè altro desidera che di essere conosciuta per essere riverita ed amata. » E rammentino anche queste altre parole del grande Agostino: « La Chiesa di Dio, peregrina sulla terra, altro non domanda che la libertà del passaggio. »

Io non credo che si vorrà allegare contro l'assunto mio il fatto che di reati in offesa della religione è cenno nella collezione delle leggi romane e nei codici di assai popoli moderni.

Quanto alle leggi umane mi limito ad accennare che esse, o risalgono a Roma gentilesca, od appartengono ai tempi prossimi a quelli, in cui la religione cristiana salita, per usare la frase ufficiale, sul trono dei Cesari, aveva assunto qualità di vera religione dello Stato.

Intorno alle prime vuolsi avvertire che riguardano una religione, la quale non aveva nè dottrine, nè precetti, nè insegnamento, e consisteva esclusivamente in riti e cerimonie costituenti il culto pubblico, a cui si attribuiva il carattere di una istituzione nazionale.

E intorno alle seconde mi basterà accennare che non possono essere invocate se non che ammettendo l'assurdo di una religione dello

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 MARZO 1875

Stato, nella forma in cui era ai tempi di Teodosio e di Giustiniano.

Avevano allora gl'imperatori una diretta e molteplice ingerenza nelle cose religiose, tanto che davasi loro persino il titolo di vescovi esteriori; titolo di cui potrebbe tornare in grado al principe di Bismarck di insignire l'imperatore Guglielmo, ma che certo nè l'onorevole Minghetti, nè l'onorevole Vigliani vorranno far assumere a Re Vittorio Emanuele.

Quanto ai Codici moderni, appena occorre notare che la maggior parte di essi risalgono a tempi in cui non erano in voga ancora le idee che ora prevalgono sulla libertà religiosa e sulla separazione della Chiesa dallo Stato, mentre uno dei più recenti e posto in osservanza presso un popolo cattolico, il quale, come ha già accennato l'on. Cannizzaro, va fra quelli presso i quali i principii della libertà religiosa hanno avuta più larga e sicura applicazione, non fa punto menzione di reati contro la religione, bensì unicamente di quelli contro il libero esercizio dei culti.

In questa materia io sono di là da persuaso che possano darsi reati. Qui abbiamo non idee e sentimenti, ma atti; qui non si tratta di oltraggio, vilipendi ad esseri impersonali che non cadono sotto i sensi, ma di oltraggio, vilipendi di oggetti che si toccano, che si vedono; oltraggi e vilipendi di cui si può misurare la portata e determinare la maggiore o minore gravità e che fuori di dubbio riescono ad offesa del sentimento religioso di chi professa quel culto, che con tali atti viene vilipeso, oltraggiato o, comunque, impedito e turbato nel suo libero e pacifico esercizio.

Perciò io, rimanendo fermo a domandare la soppressione della parola *religione* nel titolo del Capo in discussione e quella dell'art. 153, dichiaro che sono disposto a dare il mio voto agli articoli successivi modificati dalla Commissione d'accordo coll'onorevole Senatore Cannizzaro.

Presentazione di un progetto di legge.

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA GUERRA. Ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge già votato dall'altro ramo del Parlamento. Con questo

progetto il Governo chiede la facoltà di fare le operazioni di leva sui nati nell'anno 1855. (Vedi Atti del Senato, N. 21.)

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro della Guerra della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito negli Uffici.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Si riprende la discussione.

Ha la parola il Senatore Pescatore.

Senatore PESCATORE. Signori, io veramente non prevedeva che sarei tratto a prendere parte a questa discussione, la quale nemmeno avrei creduto che sarebbe stata portata a tanta altezza, alla quale salì per gli ammirabili discorsi degli onorevoli Senatori Amari, Cannizzaro e Mauri. E non sono che due giorni che io prometteva al Senato di mantenere il silenzio per qualche tempo! (*ilarità.*)

Pure i discorsi, per i quali io sono pieno di ammirazione, suscitarono in me certe idee ed anche certa reazione che io non posso a meno di manifestare.

L'onor. Senatore Amari ha pronunciato un discorso al quale in gran parte era già stato soddisfatto dal Relatore della Commissione. L'espressione: *religione dello Stato*, scompare; scompare perchè, come ha dimostrato l'onorevole Amari, ormai il disegno di quelli, che io chiamerò partito or dominante e che osa chiamar se stesso chiesa cattolica, è la condanna su tutti i punti essenziali della moderna civiltà e di tutte le forme di governi liberi nel mondo civile. Scompare. Non dirò che debba assolutamente scomparire.

Io non imputo le esorbitanze di cui parlava l'onor. Senatore Amari precisamente alla religione; ne sarei troppo dolente; ma le imputo ad un partito passeggero, che pur troppo attualmente domina, e che assume le sembianze della chiesa cattolica. Ad ogni modo, finché dura questo predominio, io non vedo malvolentieri che alla formola primitiva ministeriale sia sostituita quella che ha suggerita e proposta la Commissione.

Ho sentito con grande piacere ed anche con grande ammirazione l'orazione dell'onorevole Senatore Mauri, la quale, come opera letteraria, io giudico inarrivabile; senonchè par-

mi che tutto il suo discorso si sia raggrirato a sostenere una tesi incontrastata.

La libertà filosofica di discutere qualunque religione, ecco la tesi perpetua che egli ha mirabilmente difesa, accompagnando il suo discorso con tutti gli elementi di filosofia e di erudizione storica che possono concorrere a sostegno di questa grande verità.

Reso quest'omaggio al discorso dell'onorevole Senatore Mauri, io credo però che non appartenga gran fatto alla controversia di cui ora si tratta.

Quello che mi fece una particolare impressione si è il discorso dell'onorevole Senatore Cannizzaro, specialmente là dove ci sfidava a dichiarare quali sono i limiti, quali sono i segni caratteristici che potranno distinguere la libertà di discussione e l'oltraggio.

Quando un polemista verrà a concludere un suo libro dicendo: *la tale religione è falso*, l'avrà oltraggiata o non l'avrà oltraggiata?

Io credo, o Signori, due cose; premetto che mi dispiace che queste quattro parole improvvisate non potranno stare a confronto dei discorsi che ho lodato; anzi il mio compito è un po' meschino, è quello di richiamare la questione dal cielo in terra, ma poichè questa è la sorte mia, la subisco ben volentieri.

Dico adunque, che credo due cose; credo che la questione di cui trattiamo, dipende innanzi tutto da un principio semplicissimo; la contumelia è un reato, e questo reato si può esso commettere anche in qualunque libera discussione?

Ecco il primo punto da cui credo che dipenda la soluzione della questione che trattiamo.

Ma, Signori, vi è un altro punto di vista che chiedo il permesso al Senato di poter svolgere.

È un punto troppo spesso dimenticato, massime nella corrente delle teorie moderne; mi spiace il dirlo, spesso è dimenticato dagli stessi governanti politici. L'uomo nasce sociale; lo stato naturale dell'uomo è la società! Questo si dice vulgarmente; ma lo Stato dell'uomo è sociale solamente per gl'interessi civili o anche per gli interessi religiosi? Una nazione qualunque è una società; è solamente una società civile e politica o anche una società religiosa?

Io dico che l'umanità intera destinata dalla stessa natura allo stato sociale, riceve cotale

destinazione, cotale stato per il doppio rispetto, politico e religioso, l'umanità intiera è una società o un complesso di società costituite dalla stessa natura per un doppio, distinto ordine d'interessi, religiosi e civili.

La storia m'insegna questo gran fatto; che non ha mai esistito veruna nazione, veruna società che non fosse ad un tempo società religiosa; e quando dico società religiosa, intendo di parlare di religioni positive coi loro dommi, coi loro riti e coi loro governi; imperocchè la religione naturale, come disse un illustre scrittore, non esiste che nei libri e nella mente dei filosofi, ma per le grandi masse, quelle che costituiscono essenzialmente qualunque nazione, è la religione positiva che le ispira, che le domina, che le guida, e non intendono nemmeno che cosa sia la religione filosofica, naturale, puramente astratta.

Permettetemi, o Signori, a questo proposito, che io faccia una distinzione, d'altronde manifestissima di per sè, di tutti gli uomini in due grandi classi, cioè di tutti gli uomini del pensiero, i filosofi e quelli che si avvicinano ai filosofi, gli uomini che sono e che si dicono colti (e sono ben pochi di numero) da una parte, e dall'altra gli uomini dell'azione, quelli per i quali si muove e progredisce l'economia sociale di qualunque nazione, voglio dire gli uomini del lavoro, del commercio, dell'industria, insomma la gran massa nazionale.

Se mi parlate di filosofi, capisco la religione naturale, puramente astratta di costoro; ma io non me ne occupo punto, e le vane teorie dei metafisici, lo scetticismo o l'indifferentismo di pensatori solitari non hanno grande importanza nella vita pratica nazionale; ma se parliamo delle grandi masse, della massa della nazione, Signori, che religione ha? che religione ebbero sempre le nazioni di questo mondo? La naturale? No. La naturale è nell'animo dei filosofi, nei loro libri; lo stato naturale dell'umanità si è di essere società non solo politicamente, ma religiosamente; e l'associazione importa una comunione esterna di credenze, di precetti positivi, ed un culto esterno universalmente ammesso e praticato, le chiese, le funzioni religiose, una gerarchia ed un governo di tutta l'associazione e de' suoi interessi. E questo fatto perpetuo, universale nel seno dell'umanità che cosa significa? Significa

che questa è una legge inerente all'umanità. Montesquieu ha detto: Che cosa è un fatto che si mantiene costante, universale in tutti i tempi e in tutti i luoghi, perpetuo ed immutabile nel seno del genere umano, se non una legge della umanità?

Rispettiamo adunque questa legge, imposta dalla stessa natura al genere umano. Or quali sono le condizioni che questa legge impone alla legislazione politica, e precisamente alla legislazione penale? Torno al mio principio e dimando se sia vero o no che la contumelia anche in qualunque libera discussione è un reato.

Leggete, o Signori, in questo stesso progetto il titolo della diffamazione e delle ingiurie, e vedrete che nello stesso sviluppo delle discussioni giudiziarie civili, la legge prevede che si commetta un reato d'ingiuria (polemica ingiuriosa).

Non è forse libera, liberissima la discussione tra due contendenti in giudizio civile?

È impossibile imporre un limite a coteste discussioni.

Eppure la legge dice ai contendenti: astenetevi dalle contumelie, se no vi punisco.

Sarebbe inutile domandare, e nessuno ha mai domandato, qual sia il limite, qual sia il segno che possa far distinguere la libera parola della discussione dalla contumelia.

Questo limite è inutile; basta il buon senso, basta il senso comune.

Qualunque uomo di buon senso vi dirà: questa parola è ingiuriosa, è una contumelia.

Non tutto si definisce scientificamente a questo mondo, ma dove viene meno la definizione scientifica, il senso comune, il senso volgare supplisce.

Del resto, per quanto si attiene alle discussioni religiose, a quelle che si fanno nei libri tra i filosofi, io credo che l'articolo che ora si discute, non sarà mai applicato. Tutti i nostri filosofi possono scrivere tutto quello che vogliono in materia di religione, essi possono professare il protestantesimo, possono difendere la religione naturale come la sola accettabile; possono anche sostenere il materialismo ed anche l'ateismo, nessuno andrà a dir loro: voi oltraggiate la religione coi vostri libri! Ma questi libri si scrivono e si leggono da filosofi, da pensatori, da scrittori di professione; ed esercitano ben poca, o nessuna in-

fluenza pratica sulla vita morale e religiosa della Nazione, non turbano nè l'ordine pubblico nè la pubblica morale.

La legge, o Signori, si deve preoccupare di un altr'ordine di persone: non si deve preoccupare di quelli che discutono, ma di quelli che non discutono, e dinanzi ai quali non si porta mai una vera e seria discussione. Parlo delle grandi masse. Le grandi masse non discutono punto, e nessun giornalista o polemista penserà mai a portare una seria discussione religiosa davanti alle masse; bensì sciaguratamente talvolta ardiranno di portare dinanzi alle masse il disprezzo, la contumelia, e non si cercherà altro che il modo di deridere la religione positiva, predominante. E questo non è reato, o Signori? È reato come contumelia. La religione non è mica come diceva l'onorevole Senatore Mauri un essere impersonale, Signori; noi quando diciamo religione, intendiamo tutti i credenti in quella religione, e si possono insultare con parole di contumelia; oltrechè queste contumelie, le derisioni della religione operano più che una contumelia, demoralizzano.

Torno a dire che altro sono i pensatori, che sono pochi, ed altro le masse popolari, per lo quali non esiste che la religione positiva coi suoi dommi, co'suoi riti, colle chiese e col suo governo, o il nulla; e senza la religione cade anche la morale.

Richiamo una verità ineluttabile, non possiamo noi disprezzare ciò che è una legge inerente all'umanità; possiamo tentare di spiegarla filosoficamente, non riusciremo secondo me, ad ogni modo tentiamo: domandate perchè il mondo sia creato siffattamente che in fatto di sentimenti religiosi emananti dall'infinito incomprendibile, l'uomo non sia abbandonato ai lumi della sua ragione, ma che invece sia sempre intervenuto nel mondo questo fatto di una religione positiva che si dice rivelata, che si impone ai popoli, e che è accettata dai popoli.

Questo fatto, Signori, io non lo saprei spiegare, cioè lo spiego come credente cattolico, anzi non lo spiego, lo credo senz'altro. Come filosoficamente, non saprei spiegare l'avvenimento prodigioso del cristianesimo nel mondo, ma è questo il fatto: lo Stato naturale dell'umanità è la società, e la società è duplice per rispetto politico, e per rispetto religioso; e

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 MARZO 1875

questo fatto, o Signori, va rispettato come una legge dell'umanità.

E se io ammetto la discussione liberissima di qualunque materia religiosa, cioè quella discussione che si fa dai pensatori, e che ai pensatori si indirizza, io non potrei ammettere l'altro procedimento che diventa ignobile quando uno si indirizza alla moltitudine che non discute, che non può ragionare, che non intende di queste cose; ed appunto perchè non le intende si cerca di mettere in derisione, che cosa? La religione positiva che è la legge perpetua dell'umanità.

E perchè la si mette in derisione? Non credo che ciò si faccia per distruggere la morale; ma questa è certamente la conseguenza di cosiffatto procedimento.

Io adunque intendo l'articolo come l'ho spiegato. Esso è innanzi tutto l'applicazione di un principio volgarissimo cioè che qualunque contumelia è un reato e perciò va punita. Quando la contumelia si dirige in una discussione qualunque a Tizio od a Caio, certamente non si procede che a querela dell'oltraggiato; ma quando la contumelia si indirizza a tutta la massa dei credenti, cioè a dire all'intera nazione, allora non aspettiamo la querela dei credenti, ma procediamo d'ufficio, tanto più che è vivamente interessato l'ordine pubblico, l'ordine morale della società.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Pica.

Senatore PICA. Signori, dopo i discorsi dei Senatori Amari, Cannizzaro e Mauri, io mi augurava che l'onorevole Guardasigilli e la Commissione volessero sospendere la discussione, intorno a questo articolo, che è troppo grave e importante per essere votato così in un baleno.

Si tratta con questo articolo, diciamolo francamente e chiaramente, di ristabilire l'inquisizione affidandola ai tribunali ordinari. Si tratta di vedere se qualunque parola profferita da un cittadino possa riputarsi da un credente in qualsiasi religione, come contumelia, non contro di lui, perchè qui non si tratta delle ingiurie contro le persone, ma contro i principii religiosi che professa. Le religioni esistono necessariamente in tutte le società civili, perchè il sentimento religioso ed il culto verso la divinità è quasi innato nell'uomo, ne convengo coll'onorevole Pescatore, ma coesistono ora,

presso le varie nazioni in aperta, piena e radicale opposizione fra esse, sicchè non si può, con una sanzione penale, proteggere l'una, senza offender le altre, e molto meno proteggerle tutte vietando per tutte egualmente ogni discussione dei dogmi, su i quali si fondano, e sulle cerimonie del culto con le quali si manifestano. Si tratterebbe dunque qui di cancellare la libertà di coscienza, di cancellare la separazione della Chiesa dallo Stato, di fare che magistrati o giurati vengano a giudicare delle credenze di ciaschedun individuo e diffinire queste credenze a loro beneplacito.

Arroge che in questa sanzione non è neppure stabilito quale sia il credente che possa portare un cittadino dinanzi al magistrato per oltraggio o vilipendi alla sua credenza religiosa, in modo che qualunque atto che un solo credente reputi oltraggioso al proprio culto, può dar pretesto a querela; ed il giudizio toccherà o a magistrati od a giurati, i quali, cattolici, o protestanti, o israeliti nulla trovando di determinato nella legge intorno alla natura del reato, saranno, secondo la propria coscienza arbitri assoluti della sorte dei cittadini.

Signori, in un Codice che dovrà unificare la legislazione penale d'Italia e segnare in essa un rilevante progresso, noi andremo con quest'articolo ad introdurre l'inquisizione, la quale almeno serviva a proteggere un'unica religione dello Stato, mentre la nuova sanzione penale, che consegnereste nel nuovo Codice, colpirebbe tutte le credenze, e non ammetterebbe nemmeno l'assoluzione per effetto del pentimento o della ritrattazione.

Io mi auguro, o Signori, che il Ministro e la Commissione rifletteranno prima di chiamarci a votare su questo articolo che, come ho detto, stabilirebbe qualche cosa di più che l'inquisizione, a danno di tutti, ed a profitto di nessuno.

Senatore BORSANI, Relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, Relatore. Io non voglio preoccupare il campo dell'onorevole Guardasigilli, il quale si è riservato di combattere gli argomenti che sono stati adottati contro il progetto, al quale ha fatto adesione la Commissione. Voglio solamente fare due osservazioni

alle parole dette dall'onorevole Mauri, dall'onorevole Cannizzaro e dall'onorevole Pica.

Prima di tutto una gran parte di queste osservazioni, e direi quasi tutta la prima parte del bellissimo discorso dell'onorevole Mauri si riduce ad affermare cosa sulla quale noi siamo pienamente d'accordo.

La censura, la disapprovazione di una religione, o delle sue dottrine è parte dell'esercizio della libertà di discussione. Questo è il tema dell'onorevole Mauri. La religione sfugge al dominio delle leggi civili: e noi tutti siamo unanimi a riconoscerlo. Ma l'articolo 153 non punisce le offese alla religione, come offese alla religione; punisce le offese alla libertà, le offese cioè le quali hanno l'importanza e il significato di una contumelia, che irrita le coscienze di tutti i credenti.

Non è già solamente la discussione che si agita sopra un punto di dogma, sopra una controversia relativa al culto, non è questo che possa costituire argomento di penalità: ma è il discorso che trascorre a contumelia, vale a dire il discorso che assume l'importanza o della derisione, o del disprezzo e che offende la suscettibilità di tutti i credenti. Ecco l'abuso che si fa della parola e che costituisce il reato previsto dall'art. 153.

A questo punto il Senatore Cannizzaro ha trovato una risposta molto abile, a mio modo di vedere ed ha detto: questo va bene: ma dove è che finisce la discussione, dov'è che comincia la contumelia?

Mi perdoni l'onorevole Cannizzaro, ma mi pare che il suo argomento sia uno di quegli argomenti che provano troppo. Ciò che esso eccipisce nei reati contro la credenza religiosa si può addurre per tutti i reati di questa specie, che intaccano la riputazione. Mettetevi nel campo delle ingiurie e delle diffamazioni: dov'è che comincia la censura degli atti della vita di una persona, lecita a qualunque uomo onesto, e che comincia invece la contumelia, la ingiuria, la diffamazione?

Questo dipende dall'apprezzamento delle circostanze; dipende molte volte dalla forma che si dà al discorso: onde questo può assumere un significato particolare, per cui ciò che prima era disputa o diverbio diventi ad un tratto ingiuria e contumelia. Questo è quello che non è definibile; è un inconveniente che è pro-

prio di tutte le discussioni di questo genere. Ma qual'è la conclusione che se ne può ricavare? Che il reato è impossibile? No: la conclusione è, che questa materia è devoluta necessariamente al criterio del Magistrato. È il Magistrato che deve riconoscere ed apprezzare l'importanza del discorso; e dire che nei modi, nelle circostanze in cui fu pronunciato costituisce una contumelia.

Questo è ciò che m'interessava di stabilire, tanto più che l'onorevole Mauri mi ha fatto l'onore di annunciare fin da principio che rispondeva alle mie parole colle quali fu aperta questa discussione, e che vi rispondeva perchè non lo avevano abbastanza persuaso.

Del resto, non ho inteso di fare un discorso, e non voglio preoccupare il campo dell'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia che ha già chiesto la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Guardasigilli.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Dopo le osservazioni fatte dall'onorevole Relatore della Commissione, e dopo il discorso rigorosamente logico e giuridico pronunciato dall'onorevole Senatore Pescatore, il quale rispondeva direttamente e trionfalmente, a mio avviso, agli attacchi mossi contro l'art. 153 del progetto dagli onorevoli Senatori che lo vorrebbero soppresso, poche cose a me veramente possono rimanere a dire.

La questione è stata posta nei veri suoi termini dall'onorevole Relatore della Commissione e ristabilita nei medesimi dall'onorevole Senatore Pescatore. Il che è sommamente da attendersi, dacchè a me sembra che tutte le difficoltà poste in campo contro quest'articolo del progetto, peccino di un vizio comune, vale a dire tutte escono dalla questione e battono là dove non sta veramente il concetto della legge.

In questa nobile e delicata discussione si verifica un fenomeno, che io direi singolare. Concordia generale nei principii: discordia nelle conseguenze.

La Commissione, il Ministero, tutti coloro che presero parte alla discussione, sono concordi nel proclamare i principii generali della libertà di coscienza, della libertà di professare qualunque credenza religiosa, la piena ed assoluta libertà di discussione in materia religiosa, come in qualunque altra materia scientifica o morale.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 MARZO 1875

Ma, premessi questi principii, gli oppositori dell'art. 153 si argomentano di dimostrare, che non sia possibile di ammettere l'articolo in discussione, senza offendere gli stessi principii, che pure si vogliono da tutti rispettati. Invece il Governo, la Commissione e l'onorevole Pescatore, che è stato generoso del suo potente appoggio al progetto ministeriale, sono nel profondo convincimento che la disposizione di legge di che ragioniamo, non offenda menomamente quei principii, ma tenda solamente a reprimere l'abuso dei medesimi.

La libertà, o Signori, comunque la si voglia considerare, e per quanto se ne voglia allargare il campo in ogni materia, non attribuisce mai il diritto d'insultare, di attaccare con ingiurie e contumelie coloro che non pensano come noi. La vera libertà insegna a rispettare i diritti e le opinioni altrui, ad astenersi da qualunque discorso, da qualunque fatto che offenda coloro che professano principii od opinioni diverse. Questo rispetto, o Signori, deve essere tanto più assoluto quanto più la materia a cui si riferisce, è delicata ed importante.

Or bene, quale materia è più delicata, più nobile, e più essenziale all'esistenza dell'uomo che il principio religioso? Questo principio costituisce certamente una parte preziosa della personalità dell'uomo, a meno che voi non vogliate immaginare che ne sia privo; ma anche in quest'ipotesi, o Signori, vi sarebbe un'opinione da rispettare, un'opinione che non sarebbe permesso di insultare, voglio dire la disgraziata opinione del cittadino che non professa alcuna credenza religiosa.

Allorchè il Governo dovette esaminare questa parte molto importante e delicata del progetto, ha rivolto, com'era suo dovere, l'attenzione non solo a tutti gli studi fatti sopra la riforma della nostra legislazione penale, ma anche alle legislazioni di tutti i popoli civili e liberi, antichi e moderni.

Vediamo quale sia stato il risultato degli studi profondi fatti da uomini valentissimi ed onorandi, di cui nella scienza penale l'Italia accoglie e rispetta la parola. Intendo parlare dei giuriconsulti e dei Magistrati egregi che prepararono i diversi progetti di Codice penale, che hanno preceduto quello che ora stiamo esaminando. La prima Commissione prese a studiare la questione con particolare attenzione, ed anche

nel suo seno non mancò di prodursi quell'opinione che in questa Assemblée ha trovato oggi caldi propugnatori, vale a dire l'opinione di coloro i quali vorrebbero che la legge dichiarasse in questo argomento la sua incompetenza, e rimanesse silenziosa.

Udite, o Signori, quale fu la risposta che, quasi ad unanimità, è stata fatta a questa opinione dalla prima Commissione:

« Il professore Tolomei espone che il professore Ellero ha fatto pervenire a lui una proposta di sopprimere l'intero titolo sui delitti contro la religione, opinando che lo Stato non debba occuparsi delle credenze e dei culti religiosi, nè dare carattere di reato ai fatti commessi contro di essi, quando non siano ad un tempo una violazione delle libertà pubbliche od individuali, le quali però sono già punite come reati comuni.

» La Commissione è però unanime nel non accogliere questa proposta; e lo stesso professore Tolomei, a nome della Sotto-Commissione, la combatte, perchè fra i diritti ed i bisogni degli uomini civili, » e prego il Senato di fare attenzione a questa proposizione perchè è cardinale « perchè fra i diritti e i bisogni degli uomini civili hanvi quelli morali e tra questi primeggia il sentimento religioso, prima base di civiltà, il quale non può trascurarsi da un legislatore, perchè i fatti che lo offendono violano non solo un diritto, ma eccitano la pubblica opinione. » E voi sapete, Signori, come la pubblica opinione eccitata in materia religiosa sia capace di trascendere ai più terribili eccessi, quando non intervenga l'autorità pubblica, quando manchi la tutela della legge.

« La legge deve dunque contemplarli e punirli, onde non ingenerare il dubbio che essa non curi l'importanza della moralità e della religione.

» Deforesta si associa al professore Tolomei, e il cavaliere Tondi e il consigliere Paoli (uomini di cui sono lieto di poter pronunciare i nomi in questa eminente Assemblée), osservano inoltre, che i reati contro l'esercizio della religione, in vista del maggior pericolo di turbamento materiale dell'ordine che ponno produrre, devono considerarsi come più gravi di quanto importerebbe la materialità dei fatti commessi contro le cose e le persone, per cui sono necessarie speciali sanzioni; sicchè prin-

cipio ed elemento fondamentale delle civili società essendo la religione, è pur d'uopo che la legge si richiami come agli altri suoi fondamentali principii, così al principio religioso; ne diede esempio la prima legge dello Stato, lo Statuto. »

Uno dei membri più illustri della Commissione, l'egregio prof. Carrara, non essendo presente a quella seduta della Commissione, le aveva fatto pervenire una sua pregiatissima memoria che fu comunicata ai suoi colleghi. Permettete che anche di questa memoria del prof. Carrara io vi legga un breve brano nel quale si approva quel principio che servì di base all'articolo contrastato.

« È pure a riflettersi (così l'egregio prof. Carrara) se alla parola *religione* convenga sostituire *credenze religiose*.

» Questa frase, giusta i principii che io ho sempre professato, esprime il vero concetto della *oggettività giuridica* di questi reati; » ed è appunto la frase che non piacerebbe all'onorevole Senatore Amari, nè all'onorevole Senatore Cannizzaro, e non credo nemmeno all'onorevole Senatore Mauri, col quale avendo la fortuna di trovarmi in generale pienamente d'accordo nella materia religiosa, maggiormente io deploro di trovarmi oggi con lui dissenziente.

Il dotto professore così prosegue:

« Della oggettività giuridica di questi reati, i quali sono tali non perchè offendano la religione che sta in cielo, ma i cittadini nel loro sentimento religioso, che è veramente un diritto della personalità. »

E questo diritto religioso è tanto proprio della personalità dell'uomo, come io vi accennava, quanto ed anche più che ogni altro suo sentimento, quali sarebbero il sentimento morale, il sentimento dell'onore, il sentimento della famiglia nei quali sentimenti egli ha diritto di essere pienamente rispettato. Come dunque, o Signori, la legge darà appoggio e tutela a sentimenti meno importanti, a diritti di minore momento, e lascerà senza protezione il sentimento più importante, più prezioso, più rispettabile, quale è quello della religione?

Ma altri popoli civili ci hanno preceduto nella riforma del diritto penale.

Senatore AMARI, *prof.* Domando la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ora, vediamo che cosa hanno stabilito questi popoli nei recenti loro Codici. E poichè spesso si parla, e con ragione, della Germania, di quel popolo che cammina nella via del progresso col plauso generale, e coll'ammirazione particolare, per quanto mi pare, dell'onorevole Senatore Amari...

Senatore AMARI, *prof.* Non l'ho espresso.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Sarà una mia induzione, ma mi è parso che il suo discorso esprimesse questo sentimento, o manifestasse questa propensione.

Ma checchè sia di ciò, poco monta, vediamo che cosa faceva la Germania, la quale, o Signori, rispetta altamente il sentimento religioso, perchè sa che un popolo il quale non curi la religione, sprezza se stesso e si rende immeritevole della stima dei popoli civili.

Or bene noi nell'art. 166 del Codice germanico, recentissimo, leggiamo la seguente disposizione:

« Chiunque è cagione di scandalo, bestemmiando pubblicamente Iddio con espressioni oltraggianti, o chiunque pubblicamente oltraggia una delle chiese cristiane, o un'altra società religiosa, esistente nel territorio della Confederazione, riconosciuta come corporazione, o le loro istituzioni od usi, come pure chiunque commette eccessi oltraggianti in una chiesa o in un altro luogo destinato a riunioni religiose, è punito col carcere fino a tre anni. »

Noi non siamo andati tant'oltre, poichè questa disposizione del Codice germanico nella sua ampiezza, abbraccia casi, i quali non sarebbero certamente compresi nella disposizione dell'articolo 153 che stiamo discutendo.

Mi basti accennare la bestemmia, la quale sarebbe colpita dalla disposizione del codice germanico, mentre noi non abbiamo creduto che nello stato dei nostri costumi convenisse di farne uno speciale reato, comunque uno dei codici vigenti in Italia, il codice toscano, comprenda anche la bestemmia fra i reati. La bestemmia, secondo il nostro articolo, non costituirà reato, se non quando avrà i caratteri della contumelia del culto contro il quale sia profferita.

Un altro codice molto recente è quello della Danimarca del 1866; ebbene l'art. 156 di questo Codice, articolo che quasi corrisponde nel numero al nostro, è così concepito:

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 MARZO 1875

« Quiconque aura tourné en dérision ou traité avec mépris les dogmes ou le culte d'une communauté religieuse existant dans le pays, sera puni de la peine de l'emprisonnement, mais pas au-dessous d'une mois d'emprisonnement simple, ou, en cas de circonstances particulièrement atténuantes, d'une amende. »

Vedete che in termini molto generali questo articolo del codice danese riproduce in sostanza il concetto del nostro articolo 153.

Ma prendiamo ora ad esaminare le obiezioni più importanti che sono state mosse alla disposizione di che trattiamo.

Si è detto in primo luogo, che manca la materia del reato, non potendo essa in tanta varietà di opinioni religiose essere in alcun modo definita. Al quale riguardo si è messo avanti il Sillabo e alcune altre disposizioni molto contrastate che l'Autorità suprema della religione dello Stato ha nei nostri giorni pubblicate.

Ma qui, a mio parere, vi è un equivoco grave nel modo di intendere la disposizione e l'applicazione dell'art. 153.

Secondo siffatta disposizione non occorre punto di istituire delle ricerche teologiche; occorre semplicemente di accertare il fatto che siasi commesso oltraggio contro la religione dello Stato, o contro un'altra religione di cui nello Stato sia ammesso il culto. Quindi non è mestieri cercare se una credenza sia teologicamente e dogmaticamente vera o falsa, ammessa da tutti e da qualcuno contrastata. Ciò non appartiene al codice. Si tratta semplicemente di verificare, se contro una credenza religiosa ammessa nello Stato siasi usata l'arma sempre riprovevole della contumelia e dell'ingiuria, anziché l'arma permessa e civile della discussione. Ora, qualunque cittadino ha il diritto di non essere oltraggiato nelle sue opinioni religiose, di qualunque natura esse pur sieno; e lo stesso dicasi di qualsiasi società religiosa riconosciuta nello Stato.

Vi sono dei principii religiosi che sono comuni a tutte le religioni; ve ne hanno altri che sono particolari a questo o a quel culto; e tanto i principii generali, quanto i particolari, devono essere del pari rispettati. Ed è appunto di ciò che è sollecita la nostra legge, la quale (non cesserò di ripeterlo) non proibisce menomamente la più ampia discussione in materia religiosa, ma tende soltanto a vie-

tare che si faccia uso dell'arma la più triste, la più incivile, la più barbara e, dirò anche, la più iniqua, quale è quella di vilipendere con ingiurie e contumelie le religiose credenze, i principii religiosi di qualunque parte dei cittadini italiani.

E qui occorre appena di accennare, o Signori, quanto siano fuori dal vero coloro che credono, che la libertà di discussione non sia compatibile colla repressione della contumelia, e che si commetta oltraggio da chi affermi che una religione qualunque non è vera, che è falsa, che è erronea od assurda. Non solo codesta affermazione, ma persino l'affermare che una proposizione è empia, è un discorso il quale, secondo la diversità del proposito e delle forme di chi lo tiene, può costituire un oltraggio. Supponete, o Signori, che uno andasse ad affrontare un cittadino, e gli dicesse che esso è un empio, che il suo culto è un tessuto di empietà, e cose simili, commetterebbe un oltraggio; alla stessa guisa di chi dicesse a un individuo ch'esso è un ladro, un immorale, o gli desse alcuna di quelle qualifiche che nel consorzio sociale offendono l'onore, e scemano la generale estimazione.

Vengo adesso all'argomento che pare il più grave, ed è quello certamente che si è fatto suonare più alto.

Ci si dice: dov'è la norma per distinguere le proposizioni oltraggiose dalle proposizioni che tali non sono, per designare i confini tra la libera discussione e l'oltraggio?

Permettetemi, Signori, che io risponda a questa difficoltà colle parole d'un autore, il quale in questa materia si è ispirato a un savio discorso dell'illustre Portalis.

Il Chassan nel suo trattato dei delitti della stampa e della parola si fa la stessa difficoltà, ed ecco come vi risponde: « il ne faut pas confondre, l'outrage avec la discussion ni même avec l'énonciation dogmatique d'une opinion. Celles-ci peuvent être utiles. Elles servent à éclairer les esprits. L'outrage ne peut que les imiter, sans jamais éclairer personne. L'outrage est donc facile à reconnaître; c'est une attaque brutale, grossière, indécente, une voie de fait par la parole ou sur le papier. »

A questo proposito osservava benissimo l'onorevole Senatore Pescatore, trattarsi di una questione di buon senso. Il decidere se esista

o non esista oltraggio nella specialità dei casi che possono essere assai diversi e molteplici, dipende sempre da un concorso di circostanze che solo il buon senso del giudice può e deve apprezzare. E può benissimo avvenire che uno stesso discorso in determinate circostanze costituisca l'oltraggio, ed in altre non lo costituisca perchè appaia esclusa la volontà d'oltraggiare.

Lasciamo dunque ai giudici di interpretare e applicare la legge secondo la specialità delle circostanze, e noi occupiamoci unicamente della nostra missione di legislatori. L'opera nostra, Signori, consiste nel dettare l'articolo in termini che corrispondano ai principii della scienza, ai principii del diritto penale. Sarà poi opera e dovere dei giudici il farne retta applicazione secondo il dettame della loro coscienza, secondo i principii della ragione, ed anche, lo ripeterò, secondo il senso comune.

Ma questa vostra dottrina, disse l'onorevole Senatore Pica, vi conduce diritti al Santo Uffizio.

A questo ha già risposto in prevenzione l'egregio Relatore della Commissione, il quale ha facilmente preveduto che si sarebbe battuto anche questa cassa.

Ma che ha mai a fare il Santo Uffizio colle proposte che troviamo scritte in questo articolo del Codice? Il Santo Uffizio, o Signori, si occupa di coloro che ricusano di credere e con mezzi coattivi impone loro una credenza; il Santo Uffizio ha, o almeno aveva una missione irrazionale, terribile, quella di vendicare cioè i delitti contro la divinità, di imporre alla ragione umana i dogmi d'una religione piuttosto che d'un'altra e di punire col ferro e col fuoco coloro che non volevano essere cattolici, ma preferivano, a modo d'esempio, di essere ugnotti o di professare altra religione.

Ora come potrà trarre a queste conseguenze la disposizione da noi proposta? Quale relazione esiste tra il credere o il non credere, e l'insultare o rispettare le credenze altrui? Il reprimere gli oltraggi alle altrui credenze, come noi ci proponiamo, o Signori, non è la intollerante missione del Santo Uffizio, ma al contrario è missione di civiltà di tolleranza per tutti i culti e di giustizia, un rispetto delicato verso le opinioni religiose di tutti; e in ciò sta la vera libertà. Mi permetta dunque l'onorevole Pica, di dirgli che veramente egli

ha invocato un argomento il quale non ha ve- run rapporto colle prescrizioni penali che discutiamo. Il nostro articolo sarebbe condannato come irreligioso da quel Santo Uffizio di cui gli richiama la tirannia.

Quando esistesse anche soltanto il più remoto pericolo che questa disposizione rechi una offesa qualunque alla libertà religiosa, non sarei io certamente o Signori, che verrei a proporvela, perchè credo di aver già dato al Senato prove sufficienti, come il sentimento del rispetto alla libertà religiosa sieda alto nell'animo mio. L'onorevole Cannizzaro ebbe a rammentare che io aveva combattuta l'ultima disposizioni dell'articolo 2 della legge sulle guarentigie in cui è detto che la discussione in materia religiosa è pienamente libera.

Ebbene, a coloro che più non ricordassero esattamente il senso delle parole da me pronunziate nel Senato in quella occasione, io lo rammenterò in questo momento, avvegnachè mi importi troppo il dileguare qualunque meno esatta opinione a questo riguardo. Io facevo allora le meraviglie, o Signori, che si venisse ad annunziare all'Italia che la discussione in materia religiosa era libera, e chiedeva, come mai, solo in quel momento gli Italiani acquistassero la libertà di discutere di cose religiose? Io diceva di aver sempre creduto che fino dal giorno in cui Carlo Alberto aveva largito lo Statuto, con tutte le altre libertà, si fosse pure acquistata quella di discutere liberamente le materie religiose; e mi pareva che l'inserire la suddetta disposizione in quella legge recasse una specie di ingiuria all'Italia, mettendo in dubbio una cosa evidentissima. L'opinione contraria prevalse, non perchè siasi creduto d'introdurre cosa nuova nel nostro diritto, ma perchè era sôrto lo scrupolo che la legge sulle guarentigie potesse nel suo complesso menomare la libertà di discussione, che pur si riteneva da tutti già guarentita.

In siffatto senso, quella disposizione fu ammessa, e in questo senso io non ho che a rispettarla come conforme al mio voto. Voi ben vedete che sono stato sempre lontanissimo, o Signori, dal mettere menomamente in dubbio che vi possa essere uno Stato libero in cui non sia concessa piena la libertà di parlare e di scrivere in materia religiosa, come in ogni

altra materia, in modo da non offendere i diritti altrui da non oltraggiare le altrui opinioni.

Non temete dunque, o Signori, approvando la proposta che dissentiamo, di creare dei martiri, mentre essa assicura rispetto a tutte le credenze; non temete di offendere la libertà o le opinioni religiose, o anche peggio, di far sorgere i roghi della inquisizione. Voi non farete, o Signori, che rendere omaggio ad un grande principio, qual'è quello del rispetto dei cittadini verso i cittadini, in tutti i loro sentimenti civili, politici e religiosi. Voi non farete che cingere di un presidio necessario e degno della moderna civiltà, uno dei diritti più preziosi e più sacri dell'uomo, quello di essere rispettato nel santuario delle sue credenze religiose.

Voi dimostrerete che l'Italia se ha compiuto un grande atto collocandosi in Roma e facendo cessare un potere, il quale aveva perduto ogni ragione di essere, sa però dare al mondo civile anche questo esempio di un grande rispetto e di una perfetta tolleranza verso la religione e verso tutti i culti liberamente professati. (*Vivi segni di approvazione*)

Senatore PIGA. Ho domandato la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Se si deve continuare la discussione c'è prima il Senatore Amari.

Senatore AMARI, *prof.* Non abuserò della indulgenza del Senato, ma risponderò brevi parole.

In primo luogo dirò all'onorevole Guardasigilli che non ho parlato della Germania, nè ho lodato il suo presente indirizzo nelle materie ecclesiastiche.

A questo proposito io debbo osservare che le nostre relazioni con le chiese cristiane, sia la cattolica o le protestanti, non sono affatto negli stessi termini che in Germania.

Mi pare poi che nessuno sinora abbia fin qui risposto pienamente alla principale delle mie obiezioni, voglio dire, che nel presente caso la legge non definisce, e non può definire la materia del reato.

Su questo argomento l'onorevole Pescatore mi permetterà di dirgli che, per quanto ho udito del suo discorso, ha diviso ciò che è unito, ed ha unito ciò che è diviso.

Ha unito ciò che è diviso nei principii della società umana, dicendo che sono insieme fon-

dati sulla politica e sulla religione. Le varie società sonosi fondate sui principii religiosi, i quali non hanno nulla di comune gli uni cogli altri, se non la reciproca contraddizione. Se alcun popolo ha ubbidito ad una autorità sola civile e religiosa, non è stato quello che meglio abbia risposto ai fini dell'umano consorzio. Al contrario le nazioni le più civili hanno divisi i due poteri. Contiamo nel mondo mille religioni, e sempre ancorchè vario di forme, un solo poter civile.

L'onorevole Senatore Pescatore poi, mi permetta ch'io gliel dica, ha diviso quello che è unito. Parlando delle osservazioni da me fatte sopra certe dottrine, le quali un sommo scrittore contemporaneo, nostro amico e nostro difensore, ha chiamate il *Vaticanesimo*, l'onorevole Senatore ha osservato che queste sono l'opera d'un partito e non della suprema autorità ecclesiastica che sola può stabilire in oggi i confini della religione. Sì, noi lo supponiamo, ma non abbiamo di ciò prova autentica. Quello che noi vediamo soltanto sono delle Allocuzioni, delle Encicliche fatte a nome d'un solo. Io non so, io non posso conoscere la parte che si debba a lui o a tale e tal altro consigliere. Tutte le parole di lui sono obbligatorie al pari per credenti rimasti in grembo della Chiesa.

Ora vengo ad un altro punto, che è stato toccato dall'onorevole Guardasigilli, il quale, col suo ingegno e con la sua profonda dottrina giuridica, non è tuttavia arrivato, a parer mio, a spargere una luce piena sull'argomento mio principale.

Io aveva detto: il legislatore dee definire la materia del reato, e in questo caso non può.

Il legislatore, prima di aver rinunciato col l'articolo 16 della legge delle guarentigie allo *acquatur* ed al *placet* poteva, in certo modo, definirla accettando alcune dottrine, altre respingendone; ma dopo questa legge non gli rimane alcuna autorità sulla materia; e questo è uno dei punti per quali l'esempio della Germania non calza nel caso nostro.

In Germania v'ha una legislazione religiosa; e quella nazione non ha sancito nelle sue leggi il principio di libera Chiesa in libero Stato; in Germania il principe mantiene tutti i suoi originarii diritti religiosi e politici.

L'onorevole Guardasigilli si è schermito alla meglio contro chi l'incalzava e gli chiedea che

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 MARZO 1875

definisce la materia del reato. Egli ha detto: ma vi sono certi principii generali ammessi da tutti: ecco la materia del reato.

Su questa soluzione inaspettata, io farò osservare che non si tratta punto di principii generali, nè l'articolo della legge lo dice; si tratta di religione, religione cattolica od altro. Ma chi la definisce questa religione, chi dice quali sono gli articoli che appartengono a questa religione? Questa non può dichiarare il potere esecutivo, nè il legislativo, nol possono i magistrati; i magistrati definiscono soltanto come egregiamente ha dimostrato l'onorevole Guardasigilli, quello che costituisca l'oltraggio, quello che sia contumelia o non contumelia. Certamente quando la materia del reato sia ben definita, io mi affiderò ai magistrati per applicare l'articolo della legge e decidere se vi è contumelia o no, ma quello che non è definito, quello che l'onorevole Guardasigilli non ha potuto definire perchè era impossibile, è questo: qual è oggi, nel 1875, quale è il complesso di

fatti, di teorie, di dottrine, di principii i quali compongono la religione cattolica? Dunque noi non abbiamo la materia del reato stabilito dalla legge; come possiamo mai dare una pena quando l'offesa si può esercitare contro qualunque parte di questo campo vastissimo di religione che si estende fin dove uomo non può prevedere?

Senatore ARRIVABENE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ARRIVABENE. Stante l'ora tarda domando che sia rinviata la discussione a domani, o di procedere alla votazione.

PRESIDENTE. Mi sembra più opportuno di rinviare la discussione a domani.

L'ordine del giorno per domani è il seguente:
Alle due, seduta pubblica.

Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

La seduta è sciolta (ore 6).